

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 novembre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 371. Sentenza 6 - 22 novembre 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma

Agricoltura - Norme commerciali dell'olio di oliva - Regolamento governativo emanato in attuazione di normativa comunitaria - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai previsti controlli nonché del potere di fissare le modalità di attuazione - Lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento (ricorrente) - Conseguente annullamento dell'atto impugnato - Efficacia della pronuncia adottata anche nei confronti della Provincia di Bolzano - Assorbimento di ogni ulteriore censura.

- D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, art. 1, comma 3.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1

Pag. 9

N. 372. Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo civile - Giudizio per risarcimento del danno - Danni causati da militari (marinai della US NAVY) in «libera uscita» - Esclusione della legittimazione passiva dello Stato ospitato (nella specie, Stati Uniti d'America) - Assunta limitazione del diritto alla prova della parte danneggiata nonché disparità di trattamento, sul piano processuale, dei cittadini italiani - Genericità nella prospettazione dei termini del fatto - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2 (convenzione di Londra 19 giugno 1951, art. VIII, par. 5)
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

» 14

N. 373. Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Regione Campania - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine - Inammissibilità.

— Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, ultimo comma.

Regione Campania - Occupazione giovanile - Personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977 - Anzianità di servizio - Riferimento al trattamento del personale dell'Ente, dalla data del superamento dell'esame di idoneità, e non invece a quello dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato - Assunto contrasto con i principi generali della materia - Carente indicazione, nell'atto governativo di rinvio, del parametro e delle norme statali di principio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000, art. 1.
- Costituzione, art. 117; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), art. 26-septies

» 17

N. 374. Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullità della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina introdotta per il rito ordinario, con lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di raffronto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Cod. proc. pen., artt. 459, 565 e 464.

- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 19

N. 375. Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili - Ritenuta posizione di un limite ulteriore alla derogabilità del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Erro-
neità del presupposto interpretativo assunto - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 512.

- Costituzione, art. 111, quinto comma » 21

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 37. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 novembre 2001.

Consiglio regionale - Regione Marche - Previsione, per tutti gli atti ufficiali della Regione, dell'affiancamento alla dizione «Consiglio regionale» della dizione «Parlamento delle Marche» e della dizione di «Consigliere regionale» alla dizione di «Deputato delle Marche» - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta violazione del principio di unità e indivisibilità dello Stato italiano, per l'adozione del *nomen iuris* di Parlamento spettante esclusivamente all'organo sovrano dello Stato rappresentativo della volontà popolare e non alla Regione, il cui organo rappresentativo è denominato «Consiglio regionale» anche nella novella costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Violazione delle prerogative statali costituzionalmente garantite.

- Deliberazione del Consiglio regionale delle Marche 25 luglio 2001, n. 52.
Costituzione, artt. 1, 5, 55, 115, 121 e 123

» 25

N. 42. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 15 novembre 2001

Previdenza e assistenza sociale - Regione Valle d'Aosta - Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento, rispetto al restante territorio dello Stato, delle pensioni degli ex combattenti della Regione Valle d'Aosta, non giustificato da particolari situazioni regionali.

- Deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 2001.
- Costituzione, art. 3

» 27

N. 913. Ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Brescia il 13 giugno 2001

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Limitazione della scelta ad un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Mancata previsione della possibilità di nomina di un difensore iscritto *extra districtum*, con esclusione del rimborso delle spese effettuate al di fuori del distretto - Disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo e terzo.

Pag. 29

N. 914. Ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 1° agosto 2001

Procedimento civile - Procedimento cautelare - Ordinanza di incompetenza o di rigetto - Potere-dovere del giudice di regolare con essa le spese del procedimento cautelare - Previsione limitata all'ipotesi di domanda cautelare *ante causam* - Mancata estensione all'ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee.

- Cod. proc. civ., art. 669-*septies*, comma secondo.
- Costituzione, art. 3

» 31

N. 915. Ordinanza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta il 17 settembre 2001

Mafia - Misure di previsione - Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione - Obbligo di comunicazione della variazioni patrimoniali non inferiori a venti milioni - Configurazione dell'omessa comunicazione quale reato di mero sospetto - Eccessività del trattamento sanzionatorio previsto - Lesione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Compromissione della differenziazione tra misura di sicurezza e pena - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale - Contrasto con il principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo comma [e comma terzo].....

» 32

N. 916. Ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi il 28 dicembre 2000

Credito (istituti di) - Interessi bancari - Disciplina delle clausole sull'anatocismo - Questione di legittimità costituzionale in riferimento a parametri solo numericamente indicati.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 34

N. 917. Ordinanza emessa dal Tribunale di Prato il 12 dicembre 2000

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette, decorrenti dalla notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato - Non congruità del termine previsto - Incidenza sul diritto di difesa dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
- Costituzione, art. 111, comma secondo (*recte*: comma terzo)

» 35

N. 918. Ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 luglio 2001

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.

- Costituzione, art. 3

Pag. 37

N. 919. Ordinanza emessa dal tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 luglio 2001

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.

- Costituzione, art. 3

» 43

N. 920. Ordinanza emessa del tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 giugno 2001

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.

- Costituzione, art. 3

» 44

N. 921. Ordinanza emessa del tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 luglio 2001

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.

- Costituzione, art. 3

» 45

N. 922. Ordinanza emessa del Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 luglio 2001

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.

- Costituzione, art. 3

» 46

- N. 923. Ordinanza emessa del Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 luglio 2001
- Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
 - Costituzione, art. 3
- Pag. 47
- N. 924. Ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 25 luglio 2001
- Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
 - Costituzione, art. 3
- » 48
- N. 925. Ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 18 luglio 2001
- Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.**
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
 - Costituzione, art. 3
- » 49
- N. 926. Ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 14 ottobre 1997
- Servitù - Servitù coattive - Obbligo di dare passaggio a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano (c.d. servitù di metanodotto) - Mancata previsione - Ingiustificata disparità rispetto al previsto obbligo di dare passaggio alle condotte di acque (c.d. acquedotto coattivo) - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con la funzione sociale della proprietà.**
- Cod. civ., art. 1033.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 42, comma secondo
- » 50

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 371

Sentenza 6 - 22 novembre 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma

Agricoltura - Norme commerciali dell'olio di oliva - Regolamento governativo emanato in attuazione di normativa comunitaria - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai previsti controlli nonché del potere di fissare le modalità di attuazione - Lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento (ricorrente) - Conseguente annullamento dell'atto impugnato - Efficacia della pronuncia adottata anche nei confronti della Provincia di Bolzano - Assorbimento di ogni ulteriore censura.

- D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, art. 1, comma 3.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 4 febbraio 2000, depositato in Cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva), chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato — e per esso al Ministero delle politiche agricole e forestali — il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e di attribuire allo stesso Ministero il potere di fissare con decreto le relative modalità di attuazione». La Provincia ha chiesto inoltre l'annullamento dell'impugnato regolamento governativo, limitatamente all'art. 1, comma 3.

La ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali, come definite dagli artt. 8, numero 21), 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dalle «relative norme di attuazione»; dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); «dai principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale, nonché di atti di indirizzo e coordinamento».

La Provincia autonoma di Trento rivendica anzitutto la propria competenza in ordine all'esecuzione del citato regolamento comunitario nell'ambito del proprio territorio, analogamente a quanto previsto per le direttive comunitarie dalla legge n. 86 del 1989 ed in base agli stessi principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 425 del 1999, ritenendo la disciplina della denominazione di origine dell'olio di oliva riconducibile, per un verso, all'art. 8, numero 21, dello statuto, che assegna alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di agricoltura; per un altro verso, all'art. 9, numero 3, del medesimo, che attribuisce al legislatore provinciale potestà concorrente in materia di commercio. La ricorrente invoca altresì l'art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome potestà amministrativa nelle materie nelle quali queste possono emanare norme legislative.

Nel ricorso viene poi specificamente censurato l'art. 1, comma 3, dell'impugnato regolamento governativo, il quale dispone che «ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 2 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol», aggiungendo che «con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Si tratta, ad avviso della Provincia, di funzioni che «per definizione» devono svolgersi localmente: «l'art. 5 del regolamento comunitario n. 2815 ... prevede che il controllo sulle designazioni di origine ... venga effettuato dagli Stati membri "nelle imprese di condizionamento interessate" ... dato che solo in questo modo si può garantire la corrispondenza ... tra le designazioni di origine degli oli acquistati e quelle degli oli che escono dall'impresa».

La ricorrente lamenta inoltre che l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni di verifica di cui si tratta — operata, tra l'altro, con fonte secondaria — si porrebbe in contrasto anche con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, «la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

Le censure sopra riportate si estendono, ad avviso della Provincia ricorrente, anche alla previsione — ad opera del citato comma 3 dell'art. 1 — di un decreto ministeriale destinato a stabilire le modalità di attuazione dell'impugnata disciplina regolamentare.

2. — Nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere il rigetto del ricorso.

Deduce innanzitutto quest'ultimo che — affidando il regolamento comunitario agli Stati membri il controllo di cui si tratta «al fine di accertare la corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di olio d'oliva vergini utilizzati» (art. 5, par. 1) e prevedendo che questi adottino tutte le misure necessarie e in particolare istituiscano un regime di sanzioni pecuniarie (art. 5, par. 2) — «la materia in questione ... pur attenendo senza dubbio all'agricoltura, riguarda principalmente il commercio e in particolare la tutela e l'affidamento del consumatore contro possibili frodi ed inganni nella preparazione e commercializzazione del prodotto».

Per questa ragione, aggiunge il resistente, «il regolamento comunitario ammette esplicitamente una designazione dell'origine nazionale, coincidente con lo Stato membro (v. art. 2, par. 1, lett. b, primo trattino)».

La difesa erariale deduce inoltre che la materia della prevenzione e repressione delle frodi nel commercio è di competenza statale, come risulterebbe dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dall'art. 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dall'art. 10 del decreto-legge n. 282 del 1986, che ha istituito, per quanto riguarda i prodotti alimentari, l'Ispettorato centrale repressione frodi, dipendente dal Ministero.

La depenalizzazione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sopravvenuta al regolamento comunitario, ha mantenuto — sottolinea poi il Presidente del Consiglio — la sanzione penale per le più gravi frodi alimentari, ed ha previsto un'aggravante per i fatti che «hanno per oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti» (art. 5). Ancora, si legge nell'atto di costituzione, con il decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 426, si è stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, «chi utilizza la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 2815/98 in violazione delle disposizioni da questo poste è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e con la sospensione o revoca del riconoscimento».

La difesa erariale conclude escludendo la violazione delle disposizioni statutarie invocate dalla ricorrente: essendo preminente la materia commerciale, assegnata dallo statuto alla competenza legislativa concorrente delle Province autonome, non può ritenersi preclusa, in assenza di normativa regionale, l'adozione di una disciplina statale di attuazione comunitaria eventualmente anche di dettaglio.

Quanto alla possibilità di utilizzare l'Agecontrol S.p.a., di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, il Presidente del Consiglio sottolinea che «si tratta di una agenzia pubblica specializzata nei controlli in materia di olio, istituita in base alla regolamentazione comunitaria». L'attività di tale organismo, prosegue la difesa erariale, «a séguito della entrata in vigore del regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999, è stata prorogata, con l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1999 n. 419».

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria illustrativa per ribadire e svolgere ulteriormente le deduzioni già proposte in sede di ricorso e per replicare alle difese contenute nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La ricorrente afferma innanzi tutto essere «priva di conseguenze giuridiche sul presente giudizio» la controversia circa l'afferenza del regolamento contestato al commercio o all'agricoltura, investendo la normativa in esame profili propri delle due materie, entrambe assegnate alla competenza legislativa e amministrativa delle province autonome.

Si legge a questo riguardo nella memoria: «se anche ci si volesse riferire alla potestà concorrente in materia di commercio anziché a quella esclusiva in materia di agricoltura, nulla cambierebbe, perché anche nelle materie di potestà concorrente la Provincia di Trento ha un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai soli "principi" della "legislazione" statale, e ... comunque opera il divieto per lo Stato di svolgimento di poteri amministrativi locali, posto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992».

La Provincia nega poi che possa applicarsi ad essa la disposizione del decreto legislativo n. 143 del 1997, invocato dalla difesa erariale, che mantiene alla competenza dello Stato la «prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari», escludendo l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo dal proprio campo di applicazione le regioni a statuto speciale e le province autonome, e stabilendo che per esse «il trasferimento delle funzioni e dei compiti ... avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione». Si tratta di una precisazione applicabile, secondo la ricorrente, anche all'art. 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, anch'esso richiamato dal Presidente del Consiglio.

Il riferimento obbligato è piuttosto, ad avviso della Provincia, all'art. 8, lettera g), delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 279 del 1974, che mantiene alla competenza statale soltanto le funzioni amministrative in ordine alla «"repressione" delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva), chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato — e per esso al Ministero delle politiche agricole e forestali — il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e di attribuire allo stesso Ministero il potere di fissare con decreto le relative modalità di attuazione». La Provincia ha chiesto inoltre l'annullamento dell'impugnato regolamento governativo, limitatamente all'art. 1, comma 3.

La ricorrente ritiene lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite dal regolamento governativo emanato con d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, che all'art. 1, comma 3, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e conferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di fissare con un suo decreto le relative modalità di attuazione.

La ricorrente impugna il d.P.R. n. 458 del 1999 in quanto lesivo delle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che assegna alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di agricoltura; dall'art. 9, numero 3), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce al legislatore provinciale potestà concorrente in materia di commercio; dall'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce alle Province autonome potestà amministrativa nelle materie nelle quali queste possono emanare norme legislative; dalle «relative norme di attuazione» dello statuto per il Trentino-Alto Adige; «dai principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale, nonché di atti di indirizzo e coordinamento»; dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

In particolare, l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni di verifica di cui si tratta — operata, lamenta la Provincia ricorrente, con fonte secondaria — e la previsione, con tale fonte, di un ulteriore regolamento ministeriale per fissare le modalità di attuazione dei controlli in questione si porrebbero in contrasto con l'art. 4, comma 1, dell'invocato decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, la legge — e, a maggior ragione, una fonte secondaria — «non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

2. — Il ricorso della Provincia autonoma di Trento deve essere accolto.

2.1. — Nel presente caso, occorre premettere, viene in rilievo il momento precedente l'esercizio di poteri sanzionatori, vale a dire la fase dei controlli e della prevenzione, di competenza della ricorrente a norma del citato art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, oltre che a norma del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), che mantiene allo Stato la competenza in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari, ma non quella in materia di vigilanza e prevenzione.

La menzionata normativa di attuazione statutaria non è stata superata dalla sopravvenuta legislazione statale richiamata dalla difesa erariale. Non dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), che all'art. 2, comma 3, riserva al Ministero per le politiche agricole la prevenzione oltre che la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari, non applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, per le quali, anzi, l'art. 1, comma 3 prevede che «il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione». Né dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che all'art. 33, comma 3, lettera b), include tra le attribuzioni del Ministero la prevenzione e la repressione delle frodi, giacché tale disciplina non può spiegare effetti nei confronti della ricorrente.

2.2. — Circa l'attuazione ed esecuzione dei regolamenti comunitari, con specifico riguardo alle attribuzioni della ricorrente, il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 6 stabilisce che spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, provvedere all'attuazione dei regolamenti comunitari «ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione».

Sotto quest'ultimo profilo, non rileva il tenore letterale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, come modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea — legge comunitaria 1998), al quale non può ragionevolmente attribuirsi il significato di un superamento della generale competenza regionale e provinciale quanto all'esecuzione dei regolamenti comunitari nelle materie di rispettiva competenza.

La competenza regionale e delle province autonome per l'attuazione e l'esecuzione dei regolamenti comunitari «non autosufficienti», nelle materie assegnate alla loro competenza, è stata riconosciuta in più di una occasione da questa Corte, che non ha d'altro canto escluso il possibile ricorso, da parte dello Stato, a tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale o provinciale, per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore (sentenze n. 398 del 1998 e n. 126 del 1996; n. 284 del 1989; n. 433 del 1987; n. 304 del 1987).

L'art. 5 del regolamento comunitario n. 2815/98, peraltro, non richiede, per la sua esecuzione, l'adozione di norme legislative o regolamentari, ben potendo l'ente territoriale interessato dare attuazione alla normativa comunitaria in questione attraverso «un'attività amministrativa di esecuzione».

Dal canto suo, la Provincia ha nel frattempo adottato, in esecuzione del regolamento comunitario di cui si tratta, la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2000 sulle «Modalità di applicazione del Regolamento CE n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva».

2.3. — Il conflitto che la Corte è chiamata a risolvere non concerne una ipotesi di preventiva sostituzione dello Stato alla Provincia autonoma inadempiente rispetto agli obblighi comunitari.

Il regolamento impugnato non si presenta infatti come norma cedevole o suppletiva, adottata in via preventiva, destinata a lasciare il campo alla successiva, eventuale, normativa provinciale di esecuzione del regolamento comunitario.

L'art. 1, comma 3, del regolamento impugnato assegna stabilmente la competenza relativa «ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998» al Ministero delle politiche agricole e forestali, ed aggiunge che «con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Si tratta, in altri termini, di una stabile alterazione dell'assetto delle competenze delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria, inconciliabile, in particolare, con il citato art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, la legge — e, *a fortiori* una fonte secondaria — «non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

Tanto più che in questo caso lo Stato è intervenuto con norma secondaria attributiva, a sua volta, di poteri ministeriali in materia assegnata alla competenza provinciale, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che un regolamento governativo o ministeriale possa legittimamente limitare o interferire con l'esercizio di competenze attribuite alle regioni o alle province autonome (*ex plurimis* v. le sentenze n. 84 del 2001; n. 209 del 2000; n. 420 del 1999; n. 352 del 1998; n. 250 del 1996).

Per le ragioni su esposte il provvedimento impugnato si appalesa lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.

Il ricorso della Provincia autonoma di Trento deve pertanto essere accolto e l'impugnato regolamento governativo, adottato con d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, deve essere annullato, nella parte in cui si applica alla ricorrente.

Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

2.4. — In considerazione della piena equiparazione statutaria delle due province autonome relativamente alle attribuzioni di cui si tratta, la presente sentenza deve produrre i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva) e conseguentemente annulla l'art. 1, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C1146

N. 372

Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo civile - Giudizio per risarcimento del danno - Danni causati da militari (marinai della US NAVY) in «libera uscita» - Esclusione della legittimazione passiva dello Stato ospitato (nella specie, Stati Uniti d'America) - Assunta limitazione del diritto alla prova della parte danneggiata nonché disparità di trattamento, sul piano processuale, dei cittadini italiani - Genericità nella prospettazione dei termini del fatto - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2 (convenzione di Londra 19 giugno 1951, art. VIII, par. 5)
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui ha ratificato l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento civile Andrea D'Agostino contro Lee Gaither Truce ed altri, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Giudice di pace di Trieste, con ordinanza in data 18 marzo 1999, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2001, nel corso di un procedimento civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui, ratificando l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, «sancisce l'inesistenza della legittimazione passiva dello Stato ospitato nei giudizi civili di risarcimento del danno» nel presupposto che tale disposizione determini una violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che la citata disposizione della Convenzione dispone che le richieste di indennizzo [...] originate da atti o da omissioni commessi da membri di una forza od un elemento civile durante l'esecuzione di mansioni ufficiali, o derivanti da qualsiasi atto, omissione o fatto per cui una forza od un elemento civile siano responsabili legalmente, e che provochino, nel territorio dello Stato di soggiorno, danni a terzi che non siano delle parti contraenti, saranno regolate dallo Stato di soggiorno;

che, relativamente alla vicenda sottoposta al suo giudizio, il giudice rimettente si limita a specificare che la parte attrice avrebbe affermato la solidale responsabilità degli Stati Uniti d'America e di tre militari statunitensi, indicati come autori materiali di un danneggiamento non altrimenti identificato, «sul presupposto che, essendo questi ultimi dipendenti della US NAVY, gli stessi dovevano comunque considerarsi in servizio, ancorché in provvisoria "libera uscita"» alla stregua di citata giurisprudenza penale di legittimità e contabile, onde l'autorità militare statunitense avrebbe avuto l'obbligo di vigilanza e la responsabilità per il comportamento dei suoi sottoposti;

che il rimettente riferisce che i convenuti Stati Uniti d'America avrebbero contestato la propria legittimazione passiva, in base all'art. VIII, paragrafo 5, della citata convenzione, adducendo che la pretesa risarcitoria dovrebbe essere regolata dallo Stato di soggiorno, cioè dall'Italia, mentre la parte attrice, di fronte a siffatta eccezione, ha proposto una questione di legittimità costituzionale nei termini, non meglio precisati, di cui ad un verbale di udienza;

che — quanto alla rilevanza della proposta questione — il rimettente, «premessa la ricostruzione dei fatti allegati dall'attore» da essa desume la riconducibilità della vicenda all'indicata norma della Convenzione, ed afferma di non poter procedere all'istruttoria «stante l'insussistenza del presupposto processuale della *legittimatio ad causam* degli U.S.A.» e di dover conseguentemente pronunciare una sentenza sul rito, in quanto la norma impugnata escluderebbe «la possibilità per lo Stato ospitato di essere convenuto in un giudizio civile a fronte di una domanda risarcitoria fondata su responsabilità aquiliana dei suoi sottoposti»;

che — rileva ancora il rimettente — la parte attrice ha offerto «di provare a mezzo di interpellato del legale rappresentante della Marina convenuta» il rapporto di dipendenza fra i marinai convenuti e gli Stati Uniti d'America, «la circostanza che il fatto sarebbe successo nel mentre i detti marinai erano in servizio» e «la circostanza che, subito dopo il fatto, ufficiali della nave "Ponce" sarebbero intervenuti sul posto e avrebbero scattato numerose fotografie del mezzo danneggiato rammostranti, dunque, l'esistenza del danno e le sue particolarità» ed inoltre ha chiesto l'esibizione da parte della convenuta di tali foto, ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura civile;

che le richieste istruttorie sarebbero irrilevanti per la carenza di legittimazione dello Stato ospitato, né comunque potrebbero rivolgersi nei confronti dello Stato ospitante;

che — quanto alla non manifesta infondatezza della questione — il rimettente lamenta che la norma denunciata, ratificando il citato articolo della Convenzione di Londra, determinerebbe una limitazione al diritto alla prova, per effetto della carenza di legittimazione dello Stato ospitato, giacché impedirebbe alla parte danneggiata «di avvalersi dei metodi previsti dal codice di rito per stimolare la confessione del responsabile del medesimo Stato ospitato» e così causerebbe «una discriminazione sul piano processuale tra i cittadini, sul solo presupposto della nazionalità dell'autore del fatto illecito» poiché qualora tale fatto venga commesso da un militare delle Forze armate italiane o di un paese non aderente alla NATO, i mezzi istruttori di cui agli artt. 228 e 210 c.p.c. sarebbero azionabili per dimostrare la commissione del fatto durante l'esecuzione del rapporto di servizio;

che, del resto, l'assunzione dell'interrogatorio formale nei confronti del responsabile dello Stato ospitante «non sortirebbe esito alcuno non essendo lo stesso oggettivamente in grado di poter confessare alcunché, ignorando in fatto le relative circostanze» mentre la mancata osservanza dell'ordine di esibizione da parte del medesimo Stato non potrebbe fornire elementi ai sensi dell'art. 116 c.p.c., per l'oggettiva impossibilità di tale Stato a procedere alla relativa produzione;

che infine, secondo il rimettente, i responsabili di illeciti in danno dei cittadini italiani, appartenenti a forze armate dei paesi della NATO «beneficerebbero di una discutibile esenzione dall'osservanza del disposto di cui all'art. 25 Cost.»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione e, in via preliminare, la sua inammissibilità per insufficiente esposizione dei presupposti di fatto e di diritto della controversia, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza;

che gli Stati Uniti d'America hanno depositato tardivamente una memoria.

Considerato che l'ordinanza di rimessione indica i termini della vicenda oggetto del giudizio *a quo* in modo del tutto generico, limitandosi ad enunciare (fra l'altro mediante un rinvio alle allegazioni della parte attrice) che la controversia è stata instaurata contro gli Stati Uniti d'America e contro tre marinai in «libera uscita», autori materiali di un non meglio specificato danneggiamento, per ottenere l'affermazione della responsabilità solidale dei convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno;

che il rimettente, nel procedere al giudizio di rilevanza della questione, dopo avere richiamato la deduzione della parte attrice, secondo cui i marinai autori materiali del danneggiamento, ancorché in provvisoria libera uscita, dovevano considerarsi in servizio, ed avere riferito che a sostegno di tale affermazione si poteva citare giurisprudenza italiana penale e contabile, sostiene che nel giudizio *a quo* la norma denunciata sarebbe applicabile proprio per la permanenza dello stato di servizio durante la libera uscita, senza peraltro indicare a quale delle due ipotesi previste dal paragrafo 5 dell'art. 8 della Convenzione di Londra la vicenda giudicata si dovrebbe ricondurre;

che, infatti, tale norma contempla sia le richieste di indennizzo originate da atti od omissioni commessi da membri di una forza o da un elemento civile durante l'esecuzione di mansioni ufficiali, sia quelle derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza od un elemento civile siano responsabili legalmente;

che — anche a voler ritenere che il rimettente (mostrando di considerare in servizio i militari in «libera uscita») si sia riferito alla prima ipotesi — la motivazione sulla rilevanza è del tutto insufficiente, non avendo il rimettente in alcun modo individuato, in via ermeneutica, il significato della norma denunciata, al fine di giustificare la riconduzione ad essa della fattispecie concreta;

che, in particolare, il rimettente non ha chiarito che cosa debba intendersi agli effetti della Convenzione per «esecuzione di mansioni ufficiali» e se in tale concetto possa rientrare la «libera uscita» (anche al lume delle specificazioni di cui ai successivi paragrafi 6 e 7 dello stesso art. VIII), ma ha solo evocato giurisprudenza italiana che considererebbe in stato di servizio il militare in «libera uscita»;

che, del resto, le stesse considerazioni varrebbero anche se l'ordinanza avesse inteso ricondurre la vicenda all'altra ipotesi prevista dal paragrafo 5 dell'art. VIII;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui ha ratificato l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 373

Ordinanza 19 - 22 novembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Regione Campania - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine - Inammissibilità.

— Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, ultimo comma.

Regione Campania - Occupazione giovanile - Personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977 - Anzianità di servizio - Riferimento al trattamento del personale dell'Ente, dalla data del superamento dell'esame di idoneità, e non invece a quello dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato - Assunto contrasto con i principi generali della materia - Carente indicazione, nell'atto governativo di rinvio, del parametro e delle norme statali di principio - Manifesta inammissibilità della questione.

— Legge Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000, art. 1.

— Costituzione, art. 117; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), art. 26-*septies*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: «Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1° luglio 1977 [*rectius*, 1° giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 gennaio 2000, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2000 e iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22 gennaio 2000 e depositato il 1° febbraio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione Campania nella seduta del 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: «Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1° luglio 1977 [*rectius*, 1° giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni»), in relazione all'art. 117 della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e all'art. 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) [*rectius*, all'art. 26-*septies* del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 33 del 1980];

che, secondo quanto si espone nel ricorso, la legge della Regione Campania n. 75 del 1980 ha disposto la progressiva immissione nei ruoli dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e delle norme contenute nella legge n. 33 del 1980, aventi, secondo quanto afferma l'art. 26-*septies* del decreto-legge n. 663 del 1979, «valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni»;

che, più specificamente, la citata legge n. 75 del 1980 ha prorogato al 31 dicembre di quell'anno i contratti di formazione e lavoro stipulati in base alle citate leggi n. 285 del 1977 e 33 del 1980, ha istituito la graduatoria unica regionale, le modalità della sua formazione e i requisiti di iscrizione ad essa, e ha stabilito che i giovani collocati in graduatoria in seguito al superamento dell'apposito esame continuassero a svolgere fino all'immissione in ruolo la propria attività conservando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiando del trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo dello Stato;

che — prosegue il ricorrente — il 28 luglio 1998 il Consiglio regionale della Campania ha approvato una delibera legislativa che — nell'intento di rendere omogeneo lo *status* del personale della Regione Campania assunto in base alla legge n. 285 del 1977 a quello dei dipendenti delle altre regioni — ha modificato il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 75 del 1980, prevedendo, in favore di tale categoria di soggetti, l'applicazione del trattamento giuridico dei dipendenti «dell'Ente presso il quale prestano servizio dalla data del superamento dell'esame di idoneità», invece di quello dei dipendenti «civili non di ruolo dello Stato» previsto nel testo originario, che riproduceva letteralmente il disposto dell'art. 26-*quater* del decreto-legge n. 663 del 1979;

che il Governo ha rinviato in data 6 agosto 1998 la delibera al Consiglio regionale, rilevando il contrasto con i principi generali della materia — che non consentirebbero il riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata, né durante il rapporto a tempo determinato, né durante il rapporto a tempo indeterminato non di ruolo — della disposta estensione del trattamento giuridico sin dalla data di superamento dell'esame di idoneità;

che peraltro il 4 gennaio 2000 il Consiglio regionale della Campania ha riapprovato la legge nel testo rinviato, contro la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione ora in esame;

che nel ricorso si ricostruiscono, sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, i tratti distintivi del rapporto di impiego dei soggetti assunti in base alle leggi n. 285 del 1977 e n. 33 del 1980, rapporto che sarebbe articolato in tre distinti momenti: il primo, di «impiego pubblico a termine», decorrerebbe dall'assunzione fino all'espletamento degli esami di idoneità; il secondo, di «pubblico impiego non di ruolo» a tempo indeterminato, si costituirebbe con l'iscrizione nella graduatoria riservata agli idonei e terminerebbe con l'immissione nei ruoli; il terzo, di «pubblico impiego di ruolo», si costituirebbe appunto con la chiamata in ruolo a copertura delle disponibilità di organico riservate dalla legge;

che, secondo la prospettazione del ricorrente, nessuna disposizione tiene conto, «nel rapporto successivo, dell'anzianità maturata nel precedente o nei precedenti rapporti», opinione questa che sarebbe confortata anche da una decisione del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 7 febbraio 1991, n. 1);

che i principi individuati dalla citata decisione del Consiglio di Stato sarebbero, ad avviso del Governo, «manifestamente violati» dalla norma impugnata che, modificando l'art. 5, terzo comma, della legge della Regione Campania n. 75 del 1980, intende riconoscere l'anzianità di servizio sin dall'acquisizione dell'idoneità necessaria per l'iscrizione nella graduatoria, scelta questa che, ad avviso del ricorrente, da un lato non troverebbe giustificazione poiché attualmente le graduatorie in questione sono esaurite, dall'altro non troverebbe legittimazione neppure come tentativo di rimediare alla disparità di trattamento rispetto ad analoghi provvedimenti legislativi adottati da altre regioni, i quali d'altronde sono stati approvati prima della citata sentenza del Consiglio di Stato;

che, con una memoria depositata in data 8 novembre 2000, si è costituita in giudizio la Regione Campania.

Considerato che in via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere perentorio (sentenza n. 417 del 2000), previsto dall'art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, quanto all'atto governativo di rinvio, come risulta dalla narrativa in fatto, esso non indica le norme costituzionali né quelle statali di principio di cui nel ricorso si lamenta la violazione, limitandosi a dedurre un generico «contrasto con i principi della disciplina generale in materia», con richiamo, altrettanto generico, alla giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i motivi di incostituzionalità prospettati nel ricorso devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio, per porre la regione in grado di conoscere i dubbi di costituzionalità sollevati dal Governo, al fine di poterne tenere conto in sede di riesame e di riapprovazione della delibera legislativa rinviata (sentenze n. 569 del 2000 e n. 194 del 1997) e che, inoltre, l'anzidetto contenuto minimo dell'atto di rinvio è necessario, essendo funzionale anche all'esigenza di consentire il controllo della corrispondenza tra il medesimo e il ricorso introduttivo del giudizio (sentenze n. 243 del 1996, n. 233 del 1994);

che pertanto, non rispondendo l'atto di rinvio governativo ai requisiti sopra indicati, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame (ordinanza n. 162 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: «Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1º giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni»), sollevata, in relazione all'art. 117 della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C1148

N. 374

Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullità della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina introdotta per il rito ordinario, con lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di raffronto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 459, 565 e 464.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 464 e 565 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1999 dal pretore di Patti — sezione distaccata di S. Agata di Militello nel procedimento penale a carico di R. A. N., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 6 febbraio 1999, emessa in un giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, il pretore di Patti — sezione distaccata di S. Agata di Militello ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in «combinato disposto» tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per rendere interrogatorio;

che il rimettente muove dalla riforma apportata dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), relativamente alle norme processuali che disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc. pen.) e la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555 cod. proc. pen.), assumendo che per effetto di tali modifiche — in particolare attraverso l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito all'indagato e la possibilità per quest'ultimo di essere ascoltato ancor prima che venga adottata qualsiasi determinazione in ordine alla formulazione dell'imputazione o alla chiamata in giudizio — si sarebbe realizzata la «giurisdizionalizzazione della fase istruttoria», tesa ad assicurare già nel corso delle indagini preliminari una piena estrinsecazione del diritto di difesa;

che peraltro, poiché l'obbligo del previo invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., introdotto in via generale per gli altri modelli processuali, non è stato esteso al procedimento per decreto penale, ne conseguirebbe, secondo il giudice *a quo* una disparità di trattamento tra imputati (art. 3 della Costituzione), in danno di chi sia sottoposto allo speciale procedimento per decreto, posto che in quest'ultimo modulo processuale l'imputato non verrebbe messo in grado di difendersi pienamente attraverso l'espletamento di un eventuale interrogatorio, e rimarrebbe così privato in modo del tutto irragionevole — a seguito di una scelta processuale effettuata dal solo pubblico ministero — di un fondamentale strumento di garanzia (art. 24 della Costituzione); uno strumento, aggiunge il rimettente, che permetterebbe alla persona sottoposta al procedimento penale, già nella fase delle indagini preliminari, di prospettare le proprie difese e di definire la propria posizione, fornendo tutti gli elementi utili al fine di una eventuale archiviazione, in modo da evitare di essere esposto agli effetti pregiudizievoli che qualsiasi rinvio a giudizio, anche se destinato a risolversi in una pronuncia assolutoria, inevitabilmente comporta;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra la questione sollevata e altra precedentemente decisa dalla Corte — con l'ordinanza n. 432 del 1998 — nel senso della manifesta infondatezza, ha concluso nel medesimo senso.

Considerato che il giudice rimettente individua la possibile lesione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e della garanzia della difesa (art. 24 della Costituzione) nella mancata estensione al procedimento per decreto penale della previsione dell'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., quale requisito di validità del giudizio, così come è stato stabilito in generale nel procedimento «ordinario» a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina del processo dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che, nel quadro di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione monocratica ha, in particolare, modificato la normativa che forma oggetto del presente giudizio di costituzionalità;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della citata legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la anzidetta nuova configurazione dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è stata conseguentemente posta dal legislatore una nuova e diversa disciplina circa la nullità

degli atti di citazione a giudizio, in caso di omissione dell'avviso e del susseguente invito a presentarsi (v. in particolare l'art. 416, comma 1, e l'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., quali modificati rispettivamente dall'art. 17, comma 3, e dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999);

che, dato il complessivo mutamento del quadro normativo assunto dal giudice rimettente quale premessa e termine di raffronto della censura di incostituzionalità, occorre, in via del tutto preliminare rispetto a ogni altro profilo, restituire gli atti al giudice medesimo, al quale spetta di valutare se, a seguito delle modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui essa è stata proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al pretore di Patti — sezione distaccata di S. Agata di Militello.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.*

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C1149

N. 375

Ordinanza 19 - 22 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili - Ritenuta posizione di un limite ulteriore alla derogabilità del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 512.
- Costituzione, art. 111, quinto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal tribunale di Ravenna con ordinanza emessa il 26 settembre 2000, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili;

che il giudice *a quo* chiamato a decidere sull'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di una «individuazione fotografica» effettuata da una testimone nell'immediatezza del fatto per cui si procede, espone che tale atto è «divenuto irripetibile a causa dell'incapacità della teste di ricordare alcunché in merito all'esito dello stesso, nonché di focalizzare nella memoria l'effigie della persona all'epoca riconosciuta»;

che tale impossibilità di ripetizione non poteva peraltro ritenersi «imprevedibile al tempo delle indagini, stante da un lato l'età già matura della teste e dall'altro il lungo lasso di tempo che sarebbe verosimilmente trascorso tra il fatto e la celebrazione del dibattimento»;

che la formulazione dell'art. 512 cod. proc. pen. precluderebbe quindi di disporre la lettura dell'atto, consentita solo ove l'impossibilità di ripetizione derivi da fatti o circostanze imprevedibili;

che la norma censurata, in quanto prevede «limiti estranei ed ulteriori» — in particolare, la «imprevedibilità dell'irripetibilità» — all'operatività delle deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova, si porrebbe in contrasto con l'art. 111, quinto comma, Cost., ove si fa riferimento solo alla «accertata impossibilità di natura oggettiva» della ripetizione della prova;

che le regole dettate dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione non si limiterebbero infatti a fissare «un contenuto minimo di garanzia» per l'imputato, sì da consentire al legislatore ordinario di introdurre ulteriori limiti e condizioni all'utilizzabilità degli atti, ma sarebbero poste «anche a tutela dell'interesse all'accertamento della verità, del quale è *in primis* portatrice la parte pubblica ovvero a tutela altresì delle altre parti private che si assumono lese dal reato» le quali avrebbero quindi diritto ad utilizzare, nei casi consentiti, gli atti formati fuori del contraddittorio;

che, ad avviso del rimettente, tale opzione interpretativa si basa sulla constatazione che il principio del giusto processo, enunciato dall'art. 111 Cost., si riferisce non solo all'imputato, ma a tutte le parti processuali, ed è conforme alla corretta individuazione dello scopo del processo penale, ravvisabile nell'accertamento della verità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non essendo condivisibile né la premessa interpretativa circa la prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto, né la chiave di lettura che viene fornita della norma costituzionale.

Considerato che il rimettente muove dalla premessa interpretativa che nel caso sottoposto al suo esame si versi in una ipotesi di irripetibilità di un atto assunto nel corso delle indagini preliminari, al quale — ove si trattasse di impossibilità di ripetizione per fatti e circostanze imprevedibili — sarebbe applicabile la disciplina delle letture prevista dall'art. 512 cod. proc. pen.;

che il giudice *a quo* mostra peraltro di non cogliere la differenza tra oggettiva impossibilità di ripetizione dell'assunzione dell'atto dichiarativo (quale potrebbe derivare da morte, irreperibilità, infermità che determina una totale amnesia del testimone), rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., e mera incapacità dedotta dal teste di richiamare alla memoria il contenuto dell'atto assunto durante le indagini preliminari, situazione appunto ravvisabile nel comportamento processuale di un testimone che afferma di non essere in grado di rispondere perché non ricorda fatti o circostanze riferiti in precedenza;

che all'evidenza nel caso di specie non si versa in un caso di oggettiva impossibilità di procedere all'assunzione dell'atto (con riferimento ad una diversa situazione di fatto, comportante l'impossibilità di ripetizione per infermità sopravvenuta, e quindi l'applicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen., v. ordinanza n. 20 del 1995);

che quindi, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto, l'art. 512 cod. proc. pen., ove interpretato correttamente, non è applicabile alla situazione presa in esame dal giudice *a quo*;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C1150

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 37

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 novembre 2001
(del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri)

Consiglio regionale - Regione Marche - Previsione, per tutti gli atti ufficiali della Regione, dell'affiancamento alla dizione «Consiglio regionale» della dizione «Parlamento delle Marche» e della dizione di «Consigliere regionale» alla dizione di «Deputato delle Marche» - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta violazione del principio di unità e indivisibilità dello Stato italiano, per l'adozione del *nomen iuris* di Parlamento spettante esclusivamente all'organo sovrano dello Stato rappresentativo della volontà popolare e non alla Regione, il cui organo rappresentativo è denominato «Consiglio regionale» anche nella novella costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Violazione delle prerogative statali costituzionalmente garantite.

- Deliberazione del Consiglio regionale delle Marche 25 luglio 2001, n. 52.
- Costituzione, artt. 1, 5, 55, 115, 121 e 123.

Ricorso del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliavano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., ed il Consiglio regionale delle Marche, in persona del suo Presidente nel conflitto di attribuzioni promosso con riguardo alla delibera n. 52 del 25 luglio 2001 confermata dalla delibera n. 55 del 25 settembre 2001 con cui il Consiglio regionale delle Marche ha approvato a maggioranza assoluta una modifica statutaria pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 115 del 4 ottobre 2001; delibere che con il presente ricorso vengono impugnate per violazione delle prerogative statali ai sensi degli artt. 123, 1, 5, 55, 115 (e, *de futuro*, 114 nel nuovo testo approvato con referendum confermativo del 7 ottobre 2001) e 121 della Costituzione.

1. — Premessa.

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 ottobre 2001. Trattandosi di uno dei primi ricorsi proposti ai sensi dell'art. 123 comma secondo periodo terzo Cost., come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, il ricorso stesso è stato tuzioristicamente proposto anche per il Governo della Repubblica; pare però che pure per questa tipologia di controversie debba trovare applicazione (salvo il diverso termine a ricorrere) l'art. 31 comma secondo della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'espressione Governo della Repubblica essendo presente anche nell'art. 127 Cost. Parimenti non necessaria sembrerebbe la notifica del ricorso anche al Presidente del Consiglio regionale, che viene effettuata per mero tuziorismo.

La deliberazione legislativa statutaria che si sottopone a giudizio non è stata promulgata, in osservanza dell'art. 123 terzo comma della Costituzione (come novellata nel 1999). Le disposizioni costituzionali citate non risolvono in modo espresso la questione se essa possa essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale, decorsi i tre mesi previsti per la richiesta di referendum confermativo e qualora questo non sia richiesto; e neppure esaminano la delicata questione se, in pendenza del giudizio costituzionale, possa essere fissata la data della consultazione referendaria. Nell'attesa di interpretazioni integratrici ad opera di codesta Corte, questa difesa — ancorché orientata a ritenere che debba darsi risposta negativa su entrambe le questioni — rappresenta l'esigenza di una pronuncia per quanto possibile sollecita sul presente ricorso, che è proposto per i motivi che seguono.

2. — Violazione dell'art. 123 Costituzione.

Lo Statuto della Regione Marche è tuttora quello posto con legge statale 22 maggio 1971 n. 345, salve le modifiche conseguenti alla legge costituzionale n. 1 del 1999. La deliberazione statutaria in esame, prodotta esclusivamente dal Consiglio regionale, integrerebbe e modificherebbe l'anzidetta legge statale, e così porrebbe in essere un insieme normativo statutario «misto».

Senonché l'art. 123, commi primo e secondo Cost., attribuisce al legislatore regionale la potestà di prima approvare «uno statuto» (e deve intendersi uno statuto organico e completo) e poi eventualmente di modificarlo («lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge ...»), non anche la potestà di modificare mediante piccoli interventi parziali il vigente statuto approvato con legge statale.

La razionalità della regola costituzionale menzionata è palese: la molteplicità e parcellizzazione di atti normativi autodefinitisi statutari in assenza di uno statuto interamente prodotto dalla Regione potrebbe ingenerare difficoltà interpretative (anche per possibili diversità di tecnica legislativa) e rendere oscuro il disegno istituzionale complessivo sia al Governo della Repubblica legittimato a ricorrere a codesta Corte sia al corpo eventualmente interpellato mediante consultazione referendaria.

3. — Violazione degli artt. 1, 5, 55, 115 (e, *de futuro*, 114 del nuovo testo) e 121 Cost.

In subordine e nel merito si osserva quanto segue. Con le delibere in epigrafe il Consiglio regionale delle Marche ha approvato, a larga maggioranza, la seguente modifica statutaria: «In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, a far tempo dall'entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario, in tutti gli atti ufficiali della Regione. a) alla direzione "Consiglio regionale" viene affiancata la dizione "Parlamento delle Marche"; b) alla dizione "Consigliere regionale" viene affiancata la dizione "Deputato delle Marche"».

Il cambiamento della intitolazione, pur solo in via aggiuntiva, viola le prerogative statali costituzionalmente garantite, trascendendo, e non di poco, il momento meramente nominalistico. Nella vita pubblica istituzionale, infatti, il *nomen iuris* degli organi connota tipicamente le funzioni che a quegli organi sono attribuite.

Ciò è vero, in particolare, per il Parlamento, nome di antica tradizione, e che, da almeno due secoli a questa parte, identifica, nello Stato moderno, l'organo collegiale di carattere rappresentativo-politico mediante il quale il popolo, attraverso i suoi rappresentanti eletti, partecipa all'esercizio del potere per la formazione delle leggi ed il controllo politico del governo.

La intitolazione «Parlamento» assume, poi, particolare pregnanza nell'ordinamento costituzionale italiano, in cui è esaltata la «centralità» del Parlamento stesso come espressione della volontà popolare. Se è vero, infatti, che sarebbe inesatto attribuire ad esso la qualifica di organo del popolo, certo è però che nel sistema italiano «le due Camere sono, fra gli organi costituzionali dello Stato, quelli più strettamente collegati col popolo e quelli in cui la volontà popolare più immediatamente ed efficacemente si esprime. E, poiché il popolo è sovrano, ne deriva che il Parlamento occupa, nella complessiva struttura dello Stato, una posizione prevalente, in cui si riflette la sovranità che esso rappresenta» (M. Mazziotti di Celso, in *E.d.D.*, Parlamento [funzioni], 760).

Per contrapposto, la locuzione «Consiglio regionale», adottata dalla Costituzione per designare l'organo rappresentativo della Regione ed ancora di recente ribadita dalla novella costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 (e dalla legge costituzionale di modifica del titolo V, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001), appare indicativa del regime di autonomia di cui gode la Regione stessa; regime che, per quanto dilatato, non potrà mai assurgere alle dimensioni della sovranità.

In definitiva e per concludere sembra che la Regione Marche, intitolando il proprio organo rappresentativo con lo stesso appellativo spettante alle Camere ed attribuendo ai suoi membri la qualifica di «deputato» si arroghi la titolarità di una sovranità che, a Costituzione vigente, spetta soltanto alla Repubblica, una ed indivisibile (e, a tutt'oggi, indivisa).

P. Q. M.

Chiede che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare lesive delle attribuzioni statali le deliberazioni del Consiglio regionale oggetto del presente ricorso per violazione delle norme costituzionali in epigrafe e che, quindi, non spetta alla Regione Marche il potere di adottarle, con conseguente annullamento dei relativi atti ed inibitoria di promulgazione.

Saranno depositate copia della delibera del Consiglio dei ministri e delle delibere del Consiglio regionale.

Roma, addì 23 ottobre 2001

AVVOCATO DELLO STATO: Ignazio Francesco CARAMAZZA

N. 42

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 15 novembre 2001
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 15 novembre 2001

Previdenza e assistenza sociale - Regione Valle d'Aosta - Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento, rispetto al restante territorio dello Stato, delle pensioni degli ex combattenti della Regione Valle d'Aosta, non giustificato da particolari situazioni regionali.

- Deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 2001.
- Costituzione, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Contro il Presidente della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa Valle d'Aosta approvata per la prima volta dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001, rinviata a nuovo esame con decisione 25 luglio 2001 n. 1896 e riapprovato a maggioranza assoluta nella seduta del 17 ottobre 2001 — Provv. C.R. n. 2252/XI — avente ad oggetto il disegno di legge regionale n. 119 concernente «Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti».

F A T T O

Il Consiglio regionale ha approvato, con provvedimento legislativo n. 2082/XI in data 20 giugno 2001, il disegno di legge concernente: «Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti».

La Regione ha inteso riconoscere agli ex combattenti, di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni e di cui alla legge 15 aprile 1985 n. 140, un assegno integrativo reversibile regionale mensile.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con nota prot. n. 1896 in data 25 luglio 2001, ha rinviato a nuovo esame la sopraccitata legge regionale, con i seguenti rilievi: «... il beneficio del trattamento integrativo previsto per i cittadini ex combattenti residenti nella Regione Valle d'Aosta risulta discriminante, alla luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, dal momento che i meriti militari e morali degli ex combattenti non sultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale».

«Inoltre, non sembra coerente con le funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare un beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti in passato, che di per sé non presuppongono una maggiore e diversa tutela».

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha riapprovato la legge a maggioranza assoluta e nel medesimo testo.

Il testo riapprovato è pervenuto alla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta il giorno 22 ottobre 2001.

Con il presente atto il Governo impugna la deliberazione regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni.

DIRITTO

La Regione ha riapprovato il provvedimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Il provvedimento è stato ripresentato nell'identico testo precedentemente rinviato, in quanto la Regione osserva che la delibera legislativa in esame è espressione della potestà integrativo-attuativa riconosciuta alla Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. h) dello Statuto e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).

Aggiunge, altresì, la Regione che l'organo di controllo non ha contestato alla stessa un difetto di competenza legislativa nella materia *de qua*, ma ne ha denunciato piuttosto le modalità di esercizio, ritenendo che la disciplina approvata dal Consiglio regionale si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza *ex art.* 3 della Costituzione.

In particolare la Regione riconosce agli *ex* combattenti di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 15 aprile 1985 n. 140, un assegno integrativo reversibile regionale mensile, in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/1985.

Il provvedimento appare censurabile, in quanto il beneficio del trattamento integrativo previsto per i cittadini *ex* combattenti residenti nella Regione Valle d'Aosta risulta discriminante, alla luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, dal momento che i meriti militari e morali degli *ex* combattenti non risultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale.

La Regione nelle sue controdeduzioni ammette che «poiché il legislatore regionale può disciplinare, di regola, in ordine ad oggetti localizzati sul proprio territorio, è innanzitutto nell'ambito di tali oggetti che va valutato il rispetto del principio di uguaglianza».

L'affermazione di principio su riportata non è però pertinente, perché la discriminazione di cui alla legge regionale in esame ha riguardo ai soggetti e non a circostanze oggettive locali.

Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha infatti evidenziato come la legislazione in materia previdenziale delle Regioni a statuto speciale può assumere contenuti integrativi della legislazione statale «purché diretti ad adattare le disposizioni poste da tale legislazione alle particolari esigenze regionali» (sent. 3 maggio 1990 n. 227) «sempre che sia giustificata dalla particolarità della situazione» (sent. 21 marzo 1989 n. 143).

Orbene nella fattispecie non è da riscontrare nessuna esigenza correlata al riconoscimento costituzionale della autonomia regionale.

Inoltre, nella prima delle due pronunce sopra citate, la Regione Sardegna aveva solo riconosciuto anticipazioni (soggette a recupero) sul trattamento previdenziale dei soggetti beneficiari senza quindi alterare la uniformità del trattamento.

Infine, non sembra coerente con le funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare un beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti in passato, che di per sé non presuppongono una maggiore e diversa tutela.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta riapprovata nella seduta 17 ottobre 2001.

Roma, addì 3 novembre 2001

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe STIPO

N. 913

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2001 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia
sull'istanza proposta da Marelli Giovanni*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Limitazione della scelta ad un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Mancata previsione della possibilità di nomina di un difensore iscritto *extra districtum*, con esclusione del rimborso delle spese effettuate al di fuori del distretto - Disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo e terzo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BRESCIA

Riunito in Camera di consiglio in persona di dott. Luigi Trematerra, Presidente, dott. Antonino Mazzi, magistrato di sorveglianza, dott.ssa Valeria Damiano, esperto, dott.ssa Donatella Marsilio, esperto;

Letti gli atti del procedimento relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avanzata da: Marelli Giovanni, nato il 16 agosto 1951 a Como residente in: Paullo - Via Santa Maria in Pratello, n. 22, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Cremona; ha pronunciato la seguente ordinanza

Con istanza in data 20 gennaio 2001 il sig. Giovanni Marelli, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, legge 30 luglio 1990, n. 217, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto nei suoi confronti per concessione di liberazione anticipata.

Lo stesso in data 11 gennaio 2001 aveva dichiarato di nominare suo difensore l'avv. Vincenzo Barbarisi del foro di Milano, in difformità da quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 217/1990, che richiede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede.

Poiché in analoga situazione in altro procedimento questo Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza depositata in data 31 marzo 2001, n. 2/2001 R. Grat. Patr. che per completezza si allega in copia, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 22 e 24, 2° e 3° comma Costituzione, la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217 (nella parte in cui prevede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede anziché prevedere che nel caso di nomina di un difensore *extra districtum* si escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto), per esigenze di uniformità si ritiene di dovere nella presente procedura proporre all'attenzione della Corte la stessa questione di legittimità costituzionale, fondata sugli identici motivi che di seguito si riportano.

La proposta eccezione di costituzionalità appare, ad avviso di questo Tribunale, rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante perchè essa investe direttamente l'oggetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio il cui ingresso in causa condizionato dalla risposta, positiva o negativa, che verrà data al quesito sulla costituzionalità.

La questione inoltre non appare manifestamente infondata sembrando che l'art. 9 legge n. 217/1990 venga a violare la Costituzione sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e del diritto di difesa.

Sotto il profilo dell'uguaglianza è evidente la disparità di trattamento fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore di fiducia senza alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi sono costretti a operare la loro scelta nel più limitato ambito distrettuale, talvolta sacrificando rapporti fiduciari già consolidati con difensore di altro distretto.

Parimenti pregnante si prospetta la questione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.

E invero la Corte costituzionale ha già esaminato la questione, con la sentenza n. 394 del 13 - 28 luglio 2000, dichiarandola non fondata in quanto le esigenze di bilancio dello Stato, attentamente considerate, come risulta dai lavori preparatori, durante l'iter di formazione della legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese di trasferta da loro sopportate, giustificano la compatibilità della norma *de qua* con il sistema costituzionale.

Orbene se l'unico motivo che vieta all'interessato di avvalersi di un difensore scelto fuori dal distretto va individuato nell'eventuale maggior onere finanziario per le spese di trasferta, pare più rispondente ai principi di uguaglianza e di difesa consentire la nomina di qualsivoglia di difensore prevedendo piuttosto quale limitazione quella di non rimborsare le spese effettuate al di fuori del distretto, come del resto disponeva il disegno di legge governativo, poi modificato in sede di approvazione alla Camera.

Così operando non si verrebbe infatti a limitare alcun diritto costituzionalmente garantito né verrebbero compromesse le esigenze di bilancio dello Stato posto che il costo degli onorari di difesa non può subire variazioni improntate a criteri territoriali secondo l'albo di iscrizione del difensore.

Del resto è da ritenere che il vizio di costituzionalità della norma in questione è stato già avvertito dallo stesso legislatore che, *de iure condendo*, si appresta a correggerlo.

Infatti il disegno di legge n. 4954 di iniziativa del deputato Pecorella, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2001 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 gennaio 2001, recante modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, all'art. 15-*duodecies* espressamente prevede che «chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli Albi degli avvocati» senza più alcuna limitazione di carattere territoriale.

(La legge 29 marzo 2001 n. 134, recante modifiche alla legge n. 217/1990, nulla ha innovato sul punto in questione, prevedendo essa all'art. B solo la nomina di un secondo difensore, limitatamente agli atti che si compiono a distanza, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998 n. 11).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, 2° e 3° comma Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui prevede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede anziché prevedere che nel caso di nomina di un difensore extra discriptum si escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto.

Sospende il presente procedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio remittente.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2001.

Il Presidente estensore: TREMATERRA

N. 914

Ordinanza emessa il 1° agosto 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Caffè Fiocucci S.n.c. e Maggio Giuseppe

Procedimento civile - Procedimento cautelare - ordinanza di incompetenza o di rigetto - Potere-dovere del giudice di regolare con essa le spese del procedimento cautelare - Previsione limitata all'ipotesi di domanda cautelare ante causam - Mancata estensione all'ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee.

- Cod. proc. civ., art. 669-septies, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

Ordinanza del giudice unico del tribunale di Torino, 1° agosto 2001 (in causa n. R.G. 4784/01, S.n.c. «Caffè Fiocucci» contro Maggio Giuseppe), di rimessione di questione incidentale di costituzionalità alla Corte costituzionale.

IL GIUDICE

Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:

IN FATTO

La S.n.c. «Caffè Fiocucci» ha proposto azione con citazione, 4 maggio 2001 contro Maggio Giuseppe per ottenere la riduzione del prezzo della compravendita dell'azienda di bar, sita in Torino, in corso San Maurizio 71, da essa acquistata dal sig. Di Maggio, perché questi, prima dell'acquisto, avrebbe taciuto sul reale giro d'affari e sulla consistenza patrimoniale dell'azienda.

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, presentato, il 12 giugno 2001 in corso di causa dalla S.n.c. «Caffè Fiocucci» contro Maggio Giuseppe, la società ricorrente chiedeva che venisse ordinata da questo giudice la sospensione dei pagamenti delle cambiali, date quale corrispettivo della compravendita del bar e che stavano in scadenza.

Osserva il giudice che il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* è infondato sia per la carenza del requisito del c.d. *fumus boni juris*, perché le norme, applicabili in materia di compravendita *ex artt. 1490 e ss. C.C.*, non danno al compratore l'invocata tutela, non essendo opinabile un vizio occulto per chi acquista un'azienda senza avere una chiara rappresentazione del suo giro d'affari, sia per la carenza del requisito dell'irreparabilità del pregiudizio invocato dal ricorrente, trattandosi di danno patrimoniale, ristorabile al termine della lite con rivalutazione ed interessi. Il giudice non può pronunciarsi sulle spese del procedimento cautelare in corso di causa, perché l'art. 669-septies comma II c.p.c. espressamente restringe il potere-dovere di regolazione delle spese alla sola ipotesi di rigetto (o di incompetenza, di provvedimenti cautelari, chiesti *ante causam*).

OSSERVATO IN DIRITTO

Questo giudice ritiene *ex art. 3* della Costituzione che il legislatore abbia posto in essere un irragionevole disparità di trattamento tra due situazioni omogenee di chi resta soccombente in una domanda cautelare *ante causam* (che il giudice di merito *ex lege* può condannare alle spese, e chi è soccombente in giudizio cautelare in corso di causa (che peraltro risparmia anche le spese di iscrizione della causa cautelare).

La norma dell'art. 669-septies comma II c.p.c. fu introdotta, nel procedimento cautelare unico, dal legislatore, che recepiva una giurisprudenza anche di legittimità, per contenere un fenomeno troppo disinvolto di ricorrere ai procedimenti cautelari atipici dell'art. 700 c.p.c.

Il fatto poi che la norma dell'art. 669-septies comma II c.p.c., sul potere-dovere del giudice di regolare le spese del processo cautelare, non sia stata prevista per le istanze *inter causam* non può essere ragionevolmente giustificata con il fatto che il giudice regolerà in sentenza anche le spese della fase cautelare:

1) perché solo una parte dei processi si chiudono con sentenza;

2) perché non mancano ipotesi di provvedimenti provvisori di rigetto *inter causam* con regolazione di spese (es. art. 186-quater);

3) perché la distinzione di trattamento non serve a deflazionare — ed anzi forse incrementa — il ricorso ad un esagitato uso dell'azione cautelare atipica.

P. Q. M.

Ritiene di sollevare, d'ufficio, la presente questione incidentale, che non ritiene manifestamente infondata, dell'art. 669-septies comma II c.p.c., nella parte in cui non prevede, in violazione degli artt. 3 Cost., in caso di pronuncia di rigetto o di incompetenza della domanda cautelare, presentata nel corso del giudizio di merito, il potere-dovere del giudice di provvedere sulle spese del procedimento.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incumbenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1993.

Torino, addì 1^o agosto 2001

Il giudice: TOSCANO

01C1123

N. 915

Ordinanza emessa il 17 settembre 2001 dal GUP del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Pirrello Giuseppe

Mafia - Misure di previsione - Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali non inferiori a venti milioni - Configurazione dell'omessa comunicazione quale reato di mero sospetto - Eccessività del trattamento sanzionatorio previsto - Lesione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Compromissione della differenziazione tra misura di sicurezza e pena - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale - Contrasto con il principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

Legge 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31.

Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo comma [e comma terzo].

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA

Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta,

Considerato:

che nei confronti di Pirrello Giuseppe, nato a Riesi il 18 aprile 1958, il p.m. ha esercitato l'azione penale in relazione al delitto di cui all'art. 30, legge n. 646/1982 (punito ai sensi del successivo art. 31);

che la contestazione mossa al citato imputato si fonda sull'assunto secondo cui lo stesso, sebbene sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi delle leggi n. 1423/56 (decreto del 14 gennaio 1986, e 575/65 (decreto del 20 gennaio 1997, non avrebbe comunicato al nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale, nei termini previsti dalla norma in questione, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire (in particolare costituiscono oggetto dell'imputazione gli immobili acquistati rispettivamente in data 5 giugno 1995, 6 giugno 1998, 25 giugno 1998 e 24 maggio 1999;

che tuttavia appare evidente come lo scopo perseguito dalla norma in questione (consistente nell'esigenza, da parte dell'apparato statale, di prevenire il pericolo di un potenziale reimpiego di denaro sporco, ad opera di soggetti ritenuti essere comunque vicini a cosa nostra, mediante un costante monitoraggio delle variazioni del

patrimonio dei predetti, possa comunque essere agevolmente raggiunto mediante una semplice verifica presso la competente Conservatoria dei RR.II., ad opera della Polizia tributaria (come del resto è accaduto nella presente fattispecie, in cui tra l'altro il Pirrello aveva preventivamente chiesto persino specifica autorizzazione al Tribunale di Caltanissetta - Sezione misure di prevenzione, per potersi recare presso il notaio incaricato di rogare le compravendite immobiliari sopra richiamate);

che allora l'attuale formulazione della norma in contestazione (la quale viene a sanzionare penalmente la semplice condotta omissiva, a prescindere dall'eventualità che quello stesso risultato sia stato concretamente raggiunto per altra via, sembra contrastare con i principi costituzionali consacrati dagli artt. 27, comma 3, e 13 comma 1 della Costituzione, richiedendo, il primo, che la reazione all'illecito corrisponda alla sua effettiva gravità, non potendosi perseguire altrimenti alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto al disvalore del fatto, il secondo, che la punizione penale intervenga solo allorquando sia esaurita qualsiasi possibilità di tutela attraverso strumenti repressivi che non incidano su di un bene di rango così elevato: simili considerazioni non possono non tenere conto del fatto che il nostro sistema punitivo si basa sul doppio binario sanzione penale/sanzione amministrativa;

che invero la scelta di ricorrere alla reazione di tipo penale non può che essere riservata a quelle condotte maggiormente disfunzionali rispetto alle esigenze di conservazione di un determinato assetto sociale: in caso contrario verrebbe ad essere messa in crisi quella funzione di orientamento dei contegni individuali, propria della sola pena criminale;

che infine, tale ultimo profilo appena evidenziato sembra determinare un ulteriore motivo di contrasto tra la normativa richiamata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m. ed i principi costituzionali consacrati nell'art. 27 comma 1: il carattere personale della responsabilità penale presuppone che la minaccia dell'intervento punitivo di tipo criminale (e quindi l'efficacia motivante di un simile precetto, sia connessa esclusivamente alla eventuale realizzazione di particolari condotte, connotate dall'evidenza del disvalore del fatto);

che sul punto è bene evidenziare come lo stesso potere esecutivo abbia riconosciuto la validità di un tale criterio di orientamento delle scelte punitive rimesse al legislatore ordinario, il quale dovrebbe allora tenere conto della particolare tipologia dell'illecito e quindi della peculiare natura dell'interesse protetto dalla norma: simile considerazione si fonda sull'esame del testo della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983, afferente alla problematica della distinzione tra illecito penale ed illecito amministrativo, come pure di quella del 5 febbraio 1985, riguardante l'individuazione dei parametri di differenziazione tra delitti e contravvenzioni (invero una lettura costituzionalmente orientata del nostro sistema punitivo richiede necessariamente che l'intervento penale, quanto meno allorquando si ricollegli alla previsione di delitti, venga circoscritto essenzialmente alla tutela di beni costituzionalmente significativi, residuando le restanti forme di sanzione per la salvaguardia di beni non rilevanti per la Costituzione o comunque non contrastanti con i principi in essa sanciti);

che nella fattispecie, poi, venendo punita con la pena criminale una condotta di mera disubbidienza risulta essere compromessa anche quella differenziazione tra misura di sicurezza e pena, pure prevista dagli artt. 25 e 27 della Costituzione: in altre parole, la criminalizzazione del mero omesso avviso comporta di fatto la trasformazione del delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982 in una misura esclusivamente preventiva, volta a colpire la semplice pericolosità sociale (presunta) dell'agente;

che infatti il combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge citata comporta chiaramente la creazione di un delitto di mero sospetto, volto a sanzionare un contegno in sé né lesivo né pericoloso, il quale tuttavia lascia presumere l'avvenuta commissione di altro reato, vale a dire il reimpiego di denaro sporco per effettuare gli acquisti oggetto del richiesto atto di denuncia o comunque la monetizzazione di quei beni costituenti provento di precedente attività illecita: tale presunzione tra l'altro non può essere vinta in alcun modo atteso che all'omissione in esame consegue inevitabilmente l'irrogazione di una pena detentiva da due a sei anni di reclusione (più una consistente multa) oltre alla confisca dei beni (o del denaro); a prescindere dall'eventuale prova fornita circa la legittima provenienza della somma utilizzata per stipulare il relativo contratto di acquisto del cespite in contestazione;

che, ancora, la qualificazione in termini di delitto di una tale condotta illecita contrasta in ogni caso con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione: la Corte costituzionale, invero, pur ribadendo il principio secondo cui è compito esclusivo del legislatore quello di individuare il disvalore oggettivo dei fatti tipici e quindi il loro diverso grado di offensività, ha comunque statuito come simile compito debba essere svolto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori (Corte costituzionale n. 285/1991), precisando come siffatto potere discrezionale trovi pur sempre un limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte operate o comunque nell'esercizio arbitrario di una siffatta potestà (Corte costituzionale n. 333/1991; prima ancora n. 1/1971, 139/1982; 126/1983);

che allora occorre osservare in primo luogo come la mera condotta di omissione disciplinata dagli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982 (per la quale è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da 20 a 40 milioni di lire, oltre alla confisca del bene o del denaro sia sanzionata in maniera ben più grave rispetto al contegno volto ad attribuire ad altri, in maniera fittizia, la titolarità di beni o valori al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o comunque al fine di agevolare delitti destanti particolare allarme sociale, quali ricettazione o riciclaggio (l'art. 12-*quinquies*, comma 1, legge n. 356/1992 prevede esclusivamente una sanzione detentiva, identica nei limiti edittali a quella appena ricordata); inoltre la violazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982, viene qualificata in termini di delitto quando invece il primo comma dell'art. 9 della legge n. 1423/56 prevede una mera contravvenzione per punire colui il quale violi la sorveglianza semplice; il secondo comma, relativo invece alla punizione delle condotte tenute in spregio della sorveglianza speciale, sanziona un simile delitto con la reclusione da uno a cinque anni e quindi, ancora una volta, con una pena inferiore rispetto a quella prevista per l'omessa denuncia delle variazioni patrimoniali realizzate dal soggetto sottoposto a misura di prevenzione;

che per tutto quanto fin qui considerato la questione di legittimità costituzionale sopra enunciata appare non manifestamente infondata;

che la questione è rilevante in causa, perché in questa sede deve farsi applicazione delle norme denunciate per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m.;

P. T. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, in riferimento agli artt. 3, 13, comma 1, 25 e 27, comma 1, della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende la decisione in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei confronti di Pirrello Giuseppe;

Dispone che la presente ordinanza (letta in udienza) sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Caltanissetta, addì 17 settembre 2001

Il giudice per l'udienza preliminare: Leopoldo DE GREGORIO

01C1124

N. 916

Ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 novembre 2001) dal Tribunale di Perugia sezione distaccata di Todi nel procedimento civile vertente tra Pozzi Maria Teresa ed altri e Banca popolare di Todi.

Credito (istituti di) - Interessi bancari - Disciplina delle clausole sull'anatocismo - Questione di legittimità costituzionale in riferimento a parametri solo numericamente indicati.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL G.O.T.

Letti gli atti alla luce delle contrapposte tesi difensive, nonché delle risultanze, anche documentali in atti, ritenuta:

la rilevanza dell'invocato art. 25 del d.lgs. n. 342/1999 e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità della succitata norma;

Visti gli artt. 3 e 24 Cost.

P. Q. M.

Sospende il procedimento e rimette la causa alla Corte costituzionale per l'esame di legittimità.

Si comunichi alle parti.

Todi, addì 28 dicembre 2000

Il G.O.T.: LAURENZI

01C1125

N. 917

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 2001)
dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Hu Jing Hong*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette, decorrenti dalla notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato - Non congruità del termine previsto - Incidenza sul diritto di difesa dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
- Costituzione, art. 111, comma secondo (*recte*: comma terzo).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del processo contro Hu Jing Hong n a Zhejiang l'11 febbraio 1978 in atti detenuto presso la Casa Circondariale di Prato imputato del reato di cui agli art. 81 cpv C.P. e 3 n. 8 legge n. 75/1958 per avere, in concorso con Zhang Chuang, favorito e sfruttato la prostituzione di Zao Jing e Wan Hong e, in particolare le accompagnava per strada, rimanendo a controllare per tutto il tempo in cui le donne esercitavano la prostituzione ed aspettandole quando si allontanavano con i clienti, forniva loro preservativi che dovevano, volta per volta, utilizzare con i clienti, riceveva dalle loro mani il denaro, provento dell'attività di prostituzione, facendoselo ciascuno consegnare volta per volta da una delle due donne o da ambedue in caso di momentanea assenza dell'altro in Prato quotidianamente tra il 17 ed il 24 luglio 2000;

O S S E R V A

Hu Jing è stato tratto, in stato di detenzione, al giudizio del Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe in forza di decreto di giudizio immediato emesso dal GIP in sede in data 25 agosto 2000 e notificato all'interessato in data 2 ottobre 2000; il difensore, nei preliminari dell'udienza ed al cospetto dell'interessato, ha chiesto di poter accedere al giudizio abbreviato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 comma 1, CPP, in relazione agli art. 3 e 111 della Cost. quanto alla non congruità del termine previsto per la richiesta di giudizio abbreviato, deducendo che proprio a causa della estrema ristrettezza del citato termine l'imputato, di lingua cinese, in stato di detenzione, impossibilitato ad esprimersi adeguatamente, all'epoca assistito da difensore d'ufficio, non sarebbe stato in grado di comprendere ed apprezzare appieno la possibilità, che pure gli era stata indicata nel decreto notificato, di ricorrere al rito alternativo di cui, dunque, lamentava l'impossibilità di celebrazione a fronte della decadenza intervenuta.

Il P.M. ha concluso per il rigetto della questione.

Il Tribunale ritiene che la medesima non sia manifestamente infondata, peraltro con esclusivo riferimento al profilo dell'art. 111 Cost., e che pertanto se ne debba investire codesta Corte emergendo che il giudizio in questione non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione prospettata.

Questo aspetto della causa va focalizzato nei termini che seguono.

Deputato a ricevere istanze di giudizio abbreviato e a celebrare il processo nelle forme conseguenti è il GIP, non il Tribunale. E dunque si può forse sostenere che solo per questo organo giudicante (investito magari della questione con una istanza tardiva di giudizio abbreviato) emerge in modo diretto la condizione di cui all'art. 23

comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; compete infatti solo a quel giudice dichiarare ammissibile o meno la richiesta di giudizio abbreviato e dunque affrontare il problema della manifesta infondatezza, o meno, della questione sollevata: senonché se al GIP fosse stata presentata una simile istanza, atteso che il processo venne inviato al dibattimento fin dal 6 ottobre 2000, addirittura prima che fosse scaduto il termine in questione, quel giudice si sarebbe trovato a trattare la questione senza disporre degli atti e senza neppure poter ottenere dal Tribunale la restituzione del fascicolo. Appare così processualmente corretto che la questione sia sollevata dinanzi al Tribunale ed è consequenziale ritenere che competa al giudice dinanzi al quale si trova la parte che intende sollevare la questione farsi carico della stessa. D'altro canto, come compete al Tribunale restituire gli atti al GIP nella ipotesi della nullità della notifica del decreto di giudizio immediato affinché l'atto sia rinnovato si da far decorrere nuovamente il termine di cui all'art. 458 CPP, deve ritenersi che analoga procedura si dovrà seguire nel caso di pronuncia di una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma denunciata.

La questione sollevata risulta già affrontata dalla Corte con la sentenza n. 122 del 1997; la infondatezza è stata articolata, attesi i profili trattati dal giudice remittente, sugli art. 3 e 24 Cost.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. emergono nuovi aspetti che rendono necessari un ulteriore esame da parte della Corte.

Statuisce il comma 3 del citato articolo che la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.

In via preliminare non sembra discutibile che nella ampia locuzione 'per preparare la sua difesa' debba ritenersi compresa ogni attività di parte destinata a produrre effetti sulla trattazione del processo, vuoi sotto il profilo della indicazione dei mezzi di prova, vuoi nella scelta dei riti alternativi.

Con il ricorso al giudizio abbreviato l'imputato attua una ben precisa strategia difensiva consistente nel rendere disponibili per il giudizio tutte le attività di indagine poste in essere dal P.M. Il materiale probatorio si amplia così in massimo grado ed inoltre si consente che il processo possa vedere l'acquisizione di ulteriori elementi probatori su iniziativa del giudice; in un quadro normativo di tale complessità la scelta del rito senz'altro costituisce uno dei più significativi modi di articolazione della difesa.

Venendo al merito della questione è opportuno ricordare che la sentenza 122 si sofferma sui requisiti che consentono l'emissione del decreto di giudizio immediato per escludere la assimilabilità dei modelli processuali presi in esame dal giudice remittente (art. 458 e art. 555, comma 1, lettera e) CPP), ma la novità del parametro costituzionale citato e del quadro normativo emergente dalla legge n. 479/1999, consente di prescindere dall'insieme delle considerazioni formulate dalla Corte in quella sede, atteso che non appare affatto determinante accertare se nei due diversi modi di esercizio dell'azione penale si realizza una ingiustificata disparità di trattamento.

Sotto il profilo del diritto di difesa l'esame che la nuova norma costituzionale impone è in parte diverso; il generale principio enunciato dell'art. 24 Cost. è stato affiancato da una serie di previsioni, alcune quanto mai specifiche, che postulano una sua tutela più puntuale e dettagliata. Tra le novità vi è quella relativa al tempo necessario alla predisposizione della difesa. Il termine previsto dall'art. 458 comma 3 CPP si pone esattamente nel quadro di riferimento costituzionale che si è premesso e la valutazione che deve essere oggi compiuta è quella relativa alla sua congruità, alla sua adeguatezza sotto profili, non già di mera possibilità di esercizio del diritto di difesa, ma di un agevole ricorso agli istituti processuali che il rito pone a disposizione dell'imputato.

In questa prospettiva la preventivabilità della emissione di un decreto di giudizio immediato non sembra possa costituire utile argomento per risolvere la questione nei termini in cui la stessa oggi si propone. Quale che sia la consapevolezza che l'imputato ha della propria posizione processuale, per aver ricevuto una motivata ordinanza cautelare, per aver potuto consultare tutti gli atti sui quali questa si fonda, per aver già avuto contatto con il P.M., è comunque dato dubitare che un termine obiettivamente esiguo come quello di sette giorni possa essere considerato sufficiente ad articolare una scelta così delicata e definitiva come è quella della richiesta di giudizio abbreviato. Appare indubbio, quale che sia la posizione dell'imputato (detenuto o libero, assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio, di nazionalità italiana o straniero) che il ristretto termine previsto rende quanto meno disagiata l'esercizio del diritto di difesa; del resto proprio nella sentenza 122 si dà atto che si tratta di un termine breve.

Una simile conclusione è ancor più fondata ove si considerino le profonde modifiche apportate al rito abbreviato dalla legge n. 479/1999 che sopra si sono appena accennate. Per valutare se sia conveniente alla difesa il ricorso al rito speciale, l'imputato deve poter esaminare tutto il contenuto del fascicolo del P.M. e non solo gli atti utilizzati per l'emissione di un provvedimento cautelare. Al termine di questa attività dovrà poi scegliere se presentare una istanza, subordinandola o meno, ad una richiesta di integrazione probatoria. La delicatezza di queste valutazioni emerge ancor più alla luce dei nuovi poteri istruttori assegnati al giudice le cui possibili iniziative di

acquisizione probatoria sono previste in termini assai ampi e meritano pertanto di essere adeguatamente ponderate. E dunque anche per queste osservazioni non sembra che la sentenza n. 122/1997 contenga valutazioni utili a far ritenere ancora oggi manifestamente infondata la questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, 3 comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cpp sotto il profilo dell'art. 111 comma 2 Cost.

Visto l'art. 23, 4 comma, L. 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale e la notifica della medesima al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il processo.

Data lettura nel corso della pubblica udienza del 12 dicembre 2000 alla presenza dell'imputato e del suo difensore.

Prato, addì 12 dicembre 2000

Il Presidente: DELL'ANNO

01C1126

N. 918

Ordinanza emessa il 25 luglio 2001, dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a R.K.J.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO - L'AQUILA

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio, Giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, Componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi, Componente privato;

ha emesso la seguente ordinanza;

nel procedimento di adozione internazionale n. 20/2001 relativo al minore R. K. J., nato il 7 novembre 1996 in Leticia (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 18 aprile 2001 i signori P. V. e C. A. chiedevano che questo Tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro Comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore R. K. J., pronunciato dal Tribunale Promiscuo di Famiglia di Leticia (Colombia) il 29 marzo 2001.

Il 26 aprile 2001 il P.M.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza del 22 giugno 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi P. e C. dichiaravano che avevano visto per la prima volta K. il 22 marzo 2001 e da allora lo avevano preso e tenuto con loro in Colombia per una ventina di giorni; che erano tornati in Italia l'11/4 c.a.; che avevano incaricato, per seguire la loro pratica di adozione, il CIFA di Torino.

Il 28 giugno 2001 questo T.M. acquisiva nuovamente il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

La soluzione del dubbio se l'affido preadottivo della durata di un anno costituisca o meno tuttora un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori relativamente all'adozione d'un minore straniero è indubbiamente rilevante nel presente procedimento, poiché solo se si ritiene che l'affido preadottivo non costituisca un principio fondamentale il tribunale può (nel concorso delle altre condizioni richieste dall'art. 35, commi 2, 3 e 6) ordinare la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiano, mentre, se si ritiene che l'affido preadottivo della durata di un anno sia ancora condizione indispensabile per poter pronunciare l'adozione, mancando in concreto l'esperimento dell'affido, lo stesso tribunale deve rifiutare la trascrizione e continuare a «manipolare» il provvedimento straniero, riconoscendolo efficace come affidamento preadottivo (come sostenuto da alcuni Autori: *cf.*, in tal senso, P. Morozzo della Rocca, *La riforma dell'adozione internazionale*, Utet, 1999, pag. 96).

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 35, commi 3 e 6 della legge n. 476/1998, ad avviso del Collegio, oltre ad essere rilevante, non è manifestamente infondata, onde va rimessa al giudizio di codesta Onorevole Corte.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che la legge n. 476/1998, attuativa della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ha innovato profondamente la previgente disciplina dell'adozione internazionale introdotta dalla legge n. 184/1983, ma disegnando un quadro normativo caratterizzato da poche certezze e da molti dubbi, ambiguità ed incertezze.

Uno dei principi essenziali della nuova legge (che spesso viene trascurato a passato sotto silenzio o non considerato nella sua importanza fondamentale) è il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale.

Un altro punto fermo della nuova disciplina (finalizzato a contrastare il c.d. mercato dei minori) è l'obbligo imposto dall'art. 31 agli aspiranti genitori adottivi di rivolgersi ad uno degli Enti autorizzati (previsti dall'art. 39-ter) per farsi assistere nello svolgimento delle pratiche di adozione internazionale.

Anche tale obbligo (sanzionato penalmente dalla nuova ipotesi di reato prevista dall'art. 72-bis della legge n. 476) ingenera qualche perplessità sulla natura di tali Enti, non riuscendosi a comprendere come gli stessi possano essere definiti senza fine di lucro (art. 39-ter lettera d) quando i coniugi che sono costretti a chiedere la loro assistenza spesso dichiarano apertamente di aver dovuto versare per tale assistenza alcune decine di milioni.

Altro punto qualificante della nuova disciplina dell'adozione internazionale è la diversità di effetti riconosciuti dalla legge n. 476 ai provvedimenti stranieri di adozione. Mentre, infatti, la legge n. 184/1983 stabiliva che i provvedimenti stranieri (di adozione, d'affidamento ecc.) non avevano efficacia in Italia senza la loro delibazione da parte del T.m. ai sensi dell'art. 32, invece la legge n. 476/1998 introduce una disposizione di maggior rispetto

dei provvedimenti stranieri, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27», ossia l'acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti, l'assunzione del loro cognome e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

Mentre la c.d. «delibazione» del provvedimento straniero da parte del T.m., ai sensi dell'art. 32 della legge n. 184, non era una vera delibazione, in quanto il c.d. provvedimento straniero non veniva riconosciuto come tale (cioè come provvedimento straniero) efficace nel nostro ordinamento, ma tale provvedimento era assunto solo come presupposto di fatto del decreto con il quale il giudice italiano costituiva direttamente ed autonomamente l'adozione (dopo aver desunto, dal provvedimento straniero, la sussistenza dello stato di effettivo abbandono del minore straniero all'estero ed il consenso al suo espatrio definitivo in Italia), invece in base alla nuova legge è il provvedimento straniero in quanto tale che ha efficacia diretta in Italia.

Ma, preso atto che a seguito della nuova disciplina il provvedimento straniero di adozione pronunciato all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia (*ex art. 35*) ha efficacia diretta in Italia, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27»; dubbi, incertezze e discussioni cominciano a sorgere sulla natura dell'efficacia del provvedimento straniero, nel senso che è controverso se il provvedimento straniero di adozione abbia o meno efficacia automatica in Italia (ai sensi degli artt. 64, 65 e ss. della legge n. 218 del 1995).

Nonostante la maggioranza dei commentatori della nuova legge ritenga che il provvedimento straniero abbia efficacia automatica nel nostro ordinamento (*cf.*, in tal senso, L. Sacchetti, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale*, Maggioli, Rimini, 1999, pag. 128) il Collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, in quanto essa riceve una smentita testuale ed inequivocabile dal fatto che i commi 2 e 3 dell'art. 35 impongono al T.m. di verificare che nel provvedimento straniero risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'art. 4 della Convenzione (art. 35, comma 2) e di accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3).

Il T.m. deve, cioè, verificare che le autorità competenti dello Stato straniero abbiano stabilito che il minore era adottabile e che abbiano constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine, che l'adozione internazionale corrispondesse al suo superiore interesse (art. 4 Conv. e art. 35, comma 1, legge n. 476/1998) e deve, inoltre, accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (valutati in relazione al superiore interesse del minore), onde, solo se tali accertamenti siano positivi (e se la C.A.I. abbia certificato la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione ed autorizzato l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore in Italia), il T.m. può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile. Dalle superiori premesse discende la conseguenza che il T.m. non può autorizzare la trascrizione se dal provvedimento straniero non risulti la sussistenza dello stato di abbandono del minore all'estero o la constatata impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese di origine (e, ad avviso del Collegio, dal provvedimento straniero devono risultare e nello stesso devono essere indicati specificamente i vari tentativi fatti in concreto per sistemare il minore nel suo Paese ed evitare lo sradicamento dalla sua Nazione e l'espatrio definitivo all'estero, consentito solo in caso di constatata impossibilità di una sistemazione nel Paese di origine: il fondamentale criterio di sussidiarietà dell'adozione internazionale esige che siano davvero fatti e specificamente indicati nel provvedimento i predetti tentativi di far restare il minore nel suo Paese, e non ci si può appagare, per ritenere soddisfatto tale principio, di una mera affermazione generica, che dichiara l'impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese senza indicare gli effettivi predetti tentativi, altrimenti tale affermazione diventa una vuota clausola di stile). Ugualmente la trascrizione non può essere disposta se manchino le predette certificazioni della C.A.I. o se l'adozione si riveli contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3). Sembra pacifico che la C.A.I. possa dichiarare che l'adozione internazionale risponde al superiore interesse del minore soltanto se dalla documentazione trasmessa dall'autorità straniera risulti che il minore è adottabile (ossia in stato di effettivo, dichiarato abbandono all'estero) e l'impossibilità (nel senso dinanzi precisato) di procedere ad un'adozione o ad un affidamento del minore nello Stato di origine.

La mancanza della prova dello stato di abbandono del minore all'estero o della inutile ricerca di una sistemazione del minore nel Paese di origine devono bloccare il procedimento di adozione ed indurre il T.m. a rifiutare la trascrizione (*cf.*, in tal senso, Sabina A.R. Galluzzo, *Il diritto di famiglia e dei minori*, Il sole 24 Ore, 1999, n.389). Alle stesse conseguenze il T.m. deve pervenire quando accerti la mancanza dei requisiti voluti dall'art. 35, comma 6 [alle lettere da *a*) ad *e*)], tutti ritenuti pacificamente di importanza fondamentale. Poiché la verifica e l'accertamento demandati al T.m. dall'art. 35, commi 2 e 3 integrano una valutazione di merito circa la conformità o meno del provvedimento straniero di adozione ai principi della Convenzione ed ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (il cui esito condiziona la trascrivibilità o meno del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile), è di tutta evidenza che il provvedimento straniero non può

avere efficacia automatica nel nostro ordinamento, in quanto solo il positivo accertamento di tutti i predetti requisiti da parte del T.m. autorizza la trascrivibilità del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, trascrizione che il T.m. deve rifiutare quando accerti l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

Ciò chiarito, resta da stabilire se tra i principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori rientri o meno quello di un anno di affidamento preadottivo, già richiesto dalla nostra legge per l'adozione sia nazionale (artt. 22 e 25 legge n. 184/1983) che internazionale (art. 33, comma 1 della legge n. 184/1983) e non più richiesto dall'art. 35, commi 3 e 6 e dall'art. 34, comma 2 della legge n. 476 per l'adozione internazionale.

La maggioranza degli Autori ritiene che un periodo di affidamento preadottivo (della durata di un anno) non costituisca più un principio fondamentale del nostro diritto relativamente all'adozione internazionale, a seguito della novella più volte citata (legge n. 476/1998) (*cf.*, in tal senso, L. Sacchetti, *op. cit.*, pag. 129. *Contra*: P. Morozzo, *op. cit.*, pag. 96).

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, considerata la *ratio* dell'istituto dell'affidamento preadottivo, che è quella di verificare in concreto se l'inserimento del minore adottabile (o in stato di dichiarato, definitivo abbandono e che ha già subito seri pregiudizi dalla protratta mancanza di adeguate cure parentali) nella nuova famiglia abbia o meno probabilità di successo, tanto da poter poi procedere alla formale adozione. Invero non ha senso pronunciare subito l'adozione senza una verifica in concreto di una positiva integrazione di quel particolare minore in quella nuova particolare famiglia, poiché se il «rodaggio» costituito dal periodo di affido non ha esito positivo, non ha alcuna utilità inserire formalmente il minore nella nuova famiglia, occorrendo revocare l'affido preadottivo e procedere a nuovi tentativi di altri affidi preadottivi, e cioè a successivi inserimenti del minore adottabile (e privo di famiglia) in altri nuclei familiari. Il «rodaggio» costituito dall'affido preadottivo, ad avviso del Collegio, è sempre necessario in ogni tipo di adozione legittimante (sia nazionale che internazionale), poiché, data la situazione di abbandono in cui è vissuto il minore (condizione di fatto indispensabile per poterlo dichiarare adottabile), è nozione di comune esperienza che l'integrazione d'un minore (che ha negativamente sperimentato sulla sua pelle le negative conseguenze della carenza non temporanea di idonee cure parentali) in una famiglia estranea è sempre difficile ed aleatoria (anche quando i minori siano in tenera età, poiché, secondo i cultori delle scienze umane, i bimbi risentono delle condizioni di vita sfavorevoli sin dal seno materno ed anche nei primi mesi di vita), donde la necessità d'un esperimento, che verifichi in concreto se l'integrazione di quel particolare minore (adottabile) in quella nuova, peculiare famiglia (non biologica, ma degli affetti) abbia o meno probabilità di successo e consenta all'adottabile di inserirsi tanto proficuamente nel nuovo nucleo da diventarne parte integrante e nuovo membro o figlio legittimo a tutti gli effetti, come se fosse stato generato biologicamente dagli adottanti.

La durata di almeno un anno dell'affido preadottivo integra una verifica d'una situazione di fatto (integrazione piena d'un membro estraneo in un nuovo nucleo familiare), che è ontologicamente necessaria in ogni forma di adozione legittimante (nazionale ed internazionale). Il «rodaggio» costituito dal periodo di un anno di affido preadottivo (necessario per l'adozione nazionale) deve ritenersi ugualmente indispensabile anche per l'adozione internazionale, in quanto è evidente che, se è sempre difficile l'inserimento di un minore adottabile italiano in una nuova famiglia di accoglienza o «degli affetti», le difficoltà di inserimento d'un minore straniero in una nuova famiglia sono ancora maggiori, in quanto il minore straniero (oltre ai traumi derivanti dall'abbandono, che sono comuni a quelli risentiti dal minore italiano adottabile) ha altri gravi problemi, derivanti dalla sua diversa etnia, dalle diverse caratteristiche somatiche e biopsichiche, dall'avulsione dal suo ambiente e dal traumatico inserimento in un contesto sociale completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni ecc.

È, pertanto, illogico ed assurdo ritenere che l'inserimento d'un minore italiano adottabile in una nuova famiglia sia una situazione difficile (che richiede l'esperimento positivo d'un congruo «rodaggio» prima di potersi procedere all'adozione), mentre l'inserimento d'un minore straniero adottabile in una nuova famiglia di accoglienza rappresenti una situazione più facile o meno grave (di quella del minore italiano adottabile) e per la quale sia possibile pronunciare subito l'adozione senza farla precedere da una congrua durata (che per l'adozione internazionale dovrebbe essere anche maggiore di quella prevista per un minore italiano) di una seria verifica della piena integrazione del minore nel nuovo nucleo familiare.

Occorre ricordare che, proprio per le difficoltà insite in ogni inserimento d'un membro estraneo (quale un adottabile) in una nuova famiglia di accoglienza, la legge impone, per l'adozione d'un minore italiano (ed in passato anche per il minore straniero: art. 33, comma 1 legge n. 184/1983) un periodo di affido preadottivo per verificare se il trapianto o «innesto» del minore nel nuovo nucleo si risolve positivamente o se si verificano gravi difficoltà di ambientamento (tali da far revocare l'affido) ma che, anche quando l'affido preadottivo abbia esito negativo, la legge prevede che il T.m. debba ricercare altre nuove famiglie disposte ad accogliere il minore, e cioè di fare altri tentativi ponderati di nuovi affidi preadottivi, non potendo il minore adottabile (e per definizione privo di famiglia) restare solo e crescere e maturare senza una «propria» idonea famiglia (*cf.* artt. 2, 3, 29, 30,

31 Cost.). Considerata la natura e la finalità dell'affido preadottivo, la legge prevede in caso di suo esito negativo la revoca dello stesso, proprio per consentire al T.m. di compiere ulteriori tentativi di trovare per il minore adottabile un'ideale famiglia in grado di corrispondere alle sue esigenze.

Invece, ritenendo possibile rendere efficace il provvedimento straniero come adozione anche senza il preventivo esperimento d'un congruo periodo di affido preadottivo, si introduce una ulteriore disarmonia nel sistema, perché si impedisce che il minore straniero non integratosi nella nuova famiglia adottiva possa essere inserito in altre famiglie adottive, in quanto la legge, mentre prevede la revoca dell'affido preadottivo (v. art. 23 legge n. 184/1983) quale conseguenza fisiologica della mancata positiva integrazione del minore nel nuovo nucleo, giustamente non contempla la revoca dell'adozione, in quanto, avendo l'adozione legittimante efficacia piena, in nessun caso ne è consentita la revoca.

Perciò coloro che ritengono che il T.m. possa ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano anche quando l'adozione non sia stata preceduta da un anno di affidamento preadottivo, non considerano che in tal modo viene attuata un'odiosa e pernicioso discriminazione a danno del minore straniero adottabile rispetto a quello italiano.

Del resto il nostro legislatore forse si è reso conto di tali disarmonie quando ha previsto (art. 34, comma 2) che «per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed i minori» e riferiscono in ogni caso al T.m. sull'andamento dell'inserimento e su eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Ma è da sottolineare che l'assistenza per un anno è prevista solo su richiesta degli interessati; che essa non equivale ad un vero affido preadottivo e che tale assistenza non ha alcuna utilità dopo che sia stata ordinata la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, in quanto la trascrizione «produce gli effetti di cui all'art. 27», ossia rende il minore figlio legittimo degli adottanti (oltre che cittadino italiano) a tutti gli effetti, onde non è più consentita la revoca dell'adozione né una tutela piena del minore straniero (garantita solo da altri inserimenti adottivi, resi impossibili o ostacolati dall'acquisito *status* di figlio legittimo ai sensi dell'art. 27). Alla facile, prevedibile obiezione che anche i figli legittimi possono essere dati in adozione quando versino in situazione di abbandono è agevole replicare che, se ciò è vero, è, però, altrettanto vero ed innegabile che, per i minori stranieri divenuti subito figli degli adottanti italiani a seguito della trascrizione della sentenza straniera di adozione nei registri dello stato civile italiano, non può procedersi subito ad altri affidamenti preadottivi (come sarebbe possibile se l'adozione straniera non venisse subito trascritta nei registri dello stato civile), ma occorre mettere in moto la complessa procedura per la dichiarazione di adottabilità e che solo quando tale dichiarazione sarà divenuta definitiva sarà possibile procedere a nuovi affidamenti preadottivi.

È vero che l'art. 35, comma 6, lettera e) della legge n. 476 dispone che il T.m. non può ordinare la trascrizione ... quando «l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse», ossia quando si sono verificate gravi difficoltà di idonea convivenza e non si è verificata una positiva integrazione del minore straniero nella nuova famiglia. Ma, avendo la legge n. 476 eliminato la necessità del periodo di un anno di affidamento preadottivo (richiesta dall'art. 33, comma 1, della legge n. 184/1983) quale *condicio sine qua non* per poter riconoscere il provvedimento straniero quale adozione e non avendo parlato mai tale legge di affidamento preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori (relativamente all'adozione internazionale), il giudice, richiesto dagli interessati (come nel caso di specie) di ordinare subito la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile agli effetti dell'art. 27, non potrebbe rifiutare tale adempimento imponendo il previo esperimento di un anno di affidamento preadottivo, che non è previsto (e quindi è escluso) dalla legge n. 476.

Ad infirmare la validità delle considerazioni che precedono non può valere il rilievo che il denunciato sospetto di illegittimità costituzionale non potrebbe sussistere perché l'adozione nazionale e quella internazionale riguarderebbero situazioni diverse, in quanto è agevole replicare in contrario che la situazione di fatto (difficoltà di inserimento d'un minore adottabile in una famiglia estranea) è la stessa sia nell'adozione nazionale e sia in quella internazionale, come identica è la situazione giuridica, in quanto entrambe tali forme di adozione hanno efficacia piena o legittimante (ai sensi dell'art. 27), onde la denunciata disparità di trattamento appare illogica ed irrazionale e quindi evidente ed innegabile la violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta costituzionale.

I rilievi che precedono non sono smentiti dal fatto che con una recentissima pronuncia la Corte costituzionale ha ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la possibilità di disciplinare diversamente i procedimenti di adozione nazionale ed internazionale (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 6-14 giugno 2001, n. 192, Pres. Ruperto, *rel. Contri*; Corte costituzionale sentenza 5 febbraio 1938, n. 10, in *Guida al diritto* n. 7/1998, 56 ss.).

Tale principio non sembra invocabile nel caso di specie per affermare l'infondatezza della presente eccezione di illegittimità, poiché la questione decisa nell'ordinanza citata riguardava un problema diverso. Ed, inverso, men-

tre il tribunale minorile napoletano dubitava della legittimità costituzionale della diversa disciplina legislativa che prevede un'astratta dichiarazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi solo nella procedura di adozione internazionale e non pure in quella di adozione nazionale, la presente questione concerne il dubbio se un periodo di affidamento preadottivo (della durata d'un anno) costituisca o meno un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, come tale valido sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale. Ed a proposito del dubbio di illegittimità sollevato dal giudice partenopeo la Consulta ha giustamente risposto che la questione era manifestamente infondata, perché la diversa disciplina si giustifica con il fatto che nell'adozione nazionale l'«abbinamento» è fatto dal giudice italiano (dove la inutilità di una generica dichiarazione di idoneità degli adottanti), mentre nell'adozione internazionale l'abbinamento è fatto dal giudice straniero, onde occorre una preventiva, astratta dichiarazione di idoneità per essere sicuri che il giudice straniero affidi i minori a persone munite dei requisiti voluti dalla nostra legge. Il principio affermato nella citata, recente ordinanza non sembra applicabile al caso di specie, anche perché, se le procedure dell'adozione nazionale e di quella internazionale possono essere diverse, invece i requisiti sostanziali richiesti agli adottanti sono gli stessi (come confermato dal rinvio dell'art. 30 all'art. 6 legge n. 184/1983 e succ. mod.) ed il periodo di affido preadottivo, quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia, sembra più un requisito di carattere sostanziale (analogo a quelli dei limiti di età, della durata del matrimonio e della non separazione) che una disposizione di carattere processuale. Ma, anche volendo ritenere che il periodo di affido sia una norma procedimentale, il principio della diversità delle procedure non potrebbe giustificare la necessità dell'esperimento dell'affido preadottivo solo nell'adozione nazionale e non pure in quella internazionale, in quanto la *ratio* dell'affido preadottivo è la stessa in entrambe tali forme di adozione, come sopra già rilevato.

Privo di pregio appare il rilievo che gli ordinamenti stranieri non prevedono in genere l'affidamento preadottivo, perché l'affidamento preadottivo è un principio fondamentale del nostro diritto minorile e perché l'art. 35 comma 3 della legge n. 476/1998 autorizza la trascrizione della sentenza straniera di adozione solo se il T.m. riconosce che essa non è contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori, con la conseguenza della non trascrivibilità di tale sentenza straniera, se viene confermato che l'affidamento preadottivo costituisce tuttora un principio fondamentale della nostra legge *in subiecta materia*.

La sottolineata disparità di trattamento appare ancor più evidente, innegabile ed incomprensibile quando si ricordi che il periodo di un anno di affidamento preadottivo è richiesto non solo per l'adozione dei minori italiani (artt. 22 e 25 legge n. 184/1983 anche nel testo modificato dalla legge n. 149/2001), ma anche per i minori stranieri adottandi a norma dell'art. 37-bis (ai quali si applicano gli artt. 22 e 25 legge n. 184/1983) e per i minori stranieri trasferiti in Italia in forza d'un provvedimento non di adozione, ma di affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 35, comma 4 della legge n. 476/1998.

L'unico rimedio per evitare le disarmonie sopra evidenziate ed un'illogica e pregiudizievole discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano è quello di sollevare la presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Cost;

Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2; 35, commi 3 e 6 della legge n. 476/1998, nella parte in cui tali articoli non prevedono per l'adozione internazionale la durata di un anno di affido preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, in relazione all'art. 33, commi 1 e 2 della legge n. 184/1983 e suc. mod. agli artt. 22, 23 e 25 legge n. 184/1983 (come modificati dalla legge n. 149/2001) ed agli artt. 37-bis e 35, comma 4 della legge n. 476/1998, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti ed al P.M. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 25 luglio 2001

Il Presidente estensore: MANERA

N. 919

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a B. C. A.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera - Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio - giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso - Componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi - Componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 27/2001 relativo al minore B.C.A., nato il 21 maggio 1998 in Iasi (Romania).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 14 giugno 2001 i signori B.M. e A.P., chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore B.C.A., pronunciato dal Tribunale di Iasi (Romania) il 9 aprile 2001.

Comparsi all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi B. e A. dichiaravano che avevano preso in affidamento il minore in Romania l'8 giugno c.a. ed erano entrati con lui in Italia il 10 giugno c.a.; che avevano incaricato, per seguire la loro pratica di adozione, l'Ente AIPA di Roma.

Il 17 luglio 2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001

01C1128

N. 920

*Ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a K.J.N.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

Il tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera - Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio - giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso - Componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi - Componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 36/2001 relativo alla minore K.J.N., nata il 15 febbraio 1988 in Minsk (Bielorussia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 4 luglio 2001 i signori M. A. e R. D. chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore K.J.N., pronunciato dal tribunale regionale di Minsk (Bielorussia) il 12 giugno 2001.

Comparsi all'udienza dell'11 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi M. e R. dichiaravano che erano andati in Bielorussia l'11 giugno c.a. ed il 12 giugno era stata loro affidata la minore K.J. N.; che J., in passato, era già stata in Italia presso di loro per alcuni periodi.

Il 13 luglio 2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001

01C1129

N. 921

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a L.V.C.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

Il tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera - Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio - giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso - Componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi - Componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 19/2001 relativo alla minore L.V.C., nata il 4 luglio 1989 in Lom (Bulgaria).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 4 luglio 2001 i signori M. V. e P. T. chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore L.V.C., pronunciato dal tribunale regionale di Sofia (Bulgaria) il 5 dicembre 2000.

Il 24 aprile 2001 il P.M.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza dell'9 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi M. e P. dichiaravano che avevano conosciuto C. il 4 dicembre 1999, perchè una loro amica, che si era recata in Bulgaria per adottare una bambina, aveva detto loro che in Istituto vi era una bambina adottabile, perchè abbandonata sin dalla nascita; che per questo si erano recati in tale Istituto, iniziando da soli la pratica per l'adozione; che tale pratica si era conclusa in Bulgaria il 5 dicembre 2000.

Il 13 luglio 2001 questo T.M. acquisiva nuovamente il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001

01C1130

N. 922

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a D. R.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO
L'AQUILA

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio, giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, Componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi, Componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 30/2001 relativo al minore D. R., nato il 12 gennaio 1995 in Korca (Albania).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 30 giugno 2001 i signori I. A. e M. P. chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro Comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore D. R., pronunciato dal Tribunale del Distretto Giudiziale di Elbasan (Albania) il 24 maggio 2001.

Comparsi all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi I. e M. dichiaravano che i minori D. M. e D. R. (fratello e sorella) erano stati consegnati loro in Albania, ad Elbasan, il giorno 11 giugno c.a. ed erano entrati in Italia, assieme a loro, il 15 giugno c.a.; che essi si erano recati in Albania il 22 maggio c.a. ed avevano visto i bambini per la prima volta il 23 maggio c.a.; che i coniugi erano, quindi, ripartiti per l'Italia per poi tornare in Albania l'11 giugno a riprendere i bambini; che avevano incaricato, per seguire la loro pratica di adozione, l'Ente SPAI di Ancona.

Il 13 luglio 2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001.

N. 923

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a D. M.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO
L'AQUILA

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio, giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi, componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 29/2001 relativo al minore D. M., nata il 4 giugno 1993 in Korca (Albania).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 30 giugno 2001 i signori I. A. e M. P. chiedevano che questo Tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore D. M., pronunciato dal Tribunale del Distretto Giudiziale di Elbasan (Albania) il 24 maggio 2001.

Comparsi all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi I. e M. dichiaravano che i minori D. M. e D. R. (fratello e sorella) erano stati consegnati loro in Albania, ad Elbasan, il giorno 11 giugno c.a. ed erano entrati in Italia, assieme a loro, il 15 giugno c.a.; che essi si erano recati in Albania il 22 maggio c.a. ed avevano visto i bambini per la prima volta il 23 maggio c.a.; che i coniugi erano, quindi, ripartiti per l'Italia per poi tornare in Albania l'11 giugno a riprendere i bambini; che avevano incaricato, per seguire la loro pratica di adozione, l'Ente SPAI di Ancona.

Il 13 luglio 2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001.

01C1132

N. 924

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a K. T. N.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO
L'AQUILA

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
- 2) dott.ssa Pia Di Giulio, giudice O.;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, componente privato;
- 4) dott.ssa Paola Berardi, componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 37/2001 relativo alla minore K. T. N., nata il 30 gennaio 1989 in Minsk (Bielorussia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 9 luglio 2001 i signori E. C. e B. O. chiedevano che questo Tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro Comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore K. T. N. pronunciato dal Tribunale regionale di Minsk (Bielorussia) il 12 giugno 2001. Comparsi all'udienza del 16 luglio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi E. e B. dichiaravano che avevano preso T. in un Istituto a Gorodea il 12 giugno c.a. ed erano tornati in Italia il 25 giugno c.a.; che avevano conosciuto T. 2 anni prima, perché era arrivata in Italia assieme ad altri ragazzi ed era rimasta presso di loro nei mesi di luglio ed agosto ed anche successivamente era tornata in Italia presso di loro; che, poiché la ragazza si era loro affezionata, ne avevano chiesto l'adozione.

Il 20 luglio 2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001.

N. 925

*Ordinanza emessa il 18 luglio 2001 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a G. J. A.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO
L'AQUILA

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
- 2) dott. Vincenzo Venezia, Giudice;
- 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, componente privato;
- 4) dott.ssa Maria Concetta D'Amico, componente privato;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di adozione internazionale n. 28/2001 relativo alla minore G. J. A., nato il 5 marzo 1996 in Bogotà (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 15 giugno 2001 i signori M. G. e T. C. P., chiedevano che questo Tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro Comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore G. J. A., pronunciato dal Tribunale Quindici di Famiglia di Bogotà (Colombia) il 7 giugno 2001.

Comparsi all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi M. e T. dichiaravano che avevano visto per la prima volta J. A. il 21 maggio 2001 e da allora era stato con loro in Colombia; che erano entrati in Italia il 12 giugno 2001; che erano stati seguiti dall'Ente «La Casa» di Milano; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 13 luglio 2001 il P.M.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Il 18 luglio 2001 questo Tribunale deliberava nella Camera di Consiglio.

Rilevanza della questione

Il testo del provvedimento è identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001.

N. 926

*Ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 2001)
dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Dallù Antonio ed altra e Ghezzi Elda ed altra*

Servitù - Servitù coattive - Obbligo di dare passaggio a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano (c.d. servitù di metanodotto) - Mancata previsione - Ingiustificata disparità rispetto al previsto obbligo di dare passaggio alle condotte di acque (c.d. acquedotto coattivo) - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con la funzione sociale della proprietà.

- Cod. civ., art. 1033.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 42, comma secondo.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 3 CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Adalberto Margadonna, Presidente,
dott. Claudio d'Agostino, consigliere,
dott. Erasmo Renzo Lombardi, consigliere relatore

nella causa iscritta al n. 2935 del Ruolo Generale dell'anno 1993, vertente tra: Dallù Antonio, Dallù Maria e Dallù Rita nella qualità di eredi di Dallù Repossini Gemma, con l'avv. Luciano Olgiati di Milano, via S. Tecla 5 e: Ghezzi Elda e Ghezzi Giuseppina, con l'avv. Lorenzo Moraschi di Milano, via Andrea Maffei n. 18, all'esito dell'odierna udienza collegiale, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Considerato in fatto

per quanto qui rilevante:

a) in riforma della sentenza 25 novembre 1986, 9 febbraio 1987 del tribunale di Milano, questa Corte d'Appello - sez. 2^a civile - nel contesto di altre statuizioni, ha costituito servitù coattiva di «metanodotto» sotto una certa porzione di terreno, già di fatto posseduta a quel titolo, a favore del fondo di Ghezzi Elda e Giuseppina, e contro il fondo dei Dallù.

b) la Corte suprema di Cassazione, con sentenza n. 11130 del 13 dicembre 1991 - 13 ottobre 1992, ha cassato, *in parte de qua*, la detta decisione, con rinvio ad altra sezione di questa Corte, statuendo che «qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile, negli artt. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali — e nella specie, invocandosi una servitù di «metanodotto», non legislativamente prevista, si rientrava in tale ipotesi —, non può essere invocata la disciplina dell'art. 1032 c.c. e seguenti, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente considerati».

c) nel giudizio di riassunzione introdotto, quindi, davanti a questa diversa Sezione di Corte d'appello, i Dallù hanno chiesto, tra l'altro, la conferma della sentenza del tribunale, sia in ordine al rigetto dell'avversa domanda di costituzione di servitù coattiva di «metanodotto», sia in relazione all'ordine, impartito dal tribunale, di rimozione delle relative condutture (che risultano ivi collocate nell'anno 1962, in concomitanza con la costruzione di due caseggiati costituiti da undici appartamenti e da 4 box per autovetture).

Ritenuto in diritto:

1. - Essendo tenuta ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione (art. 384 c.p.c.), questa Corte deve escludere la possibilità di applicazione estensiva dell'art. 1033 del codice civile in tema di servitù coattiva di acquedotto, pur in presenza della norma di cui all'art. 12 delle preleggi, e pur essendo noto il principio secondo cui anche per le disposizioni di diritto singolare è lecita l'esegesi estensiva, e, quindi, l'applicazione del precetto a casi solo in apparenza non contemplati dallo stesso.

2. — Senonchè, appare alla Corte che, interpretata nel senso voluto dalla Suprema Corte, la norma di cui all'art. 1033 del codice civile sia sospetta di illegittimità costituzionale, per apparente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., nonchè, sotto il profilo speculare, per possibile violazione del principio secondo cui la proprietà privata deve essere orientata allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.).

3. — In presenza, infatti:

3a) di identità di «bisogni della vita» (art. 1033 c.c.), tale dovendosi oggi ritenere, oltre a quello di acqua, il bisogno di energia termica in genere;

3b) di identità di diffusione dell'una e dell'altra esigenza presso la popolazione;

3c) di identità di interesse pubblico tra la fruizione in massa dell'acqua corrente attinta dal pubblico acquedotto (per la tutela della salute, e per la prevenzione delle malattie), e la fruizione del gas metano perché «energia pulita», e meno costosa) attinto dalla rete pubblica (perchè meglio controllabile e più idoneo, rispetto ad impianti autonomi, a garantire l'incolumità dei singoli);

3d) di identità di opere necessarie alla conduzione (scavo, interrimento di tubi di diametro modesto, regolazione e controllo dei flussi);

3e) di non dissimile effettiva pericolosità delle condutture, stanti l'avanzata tecnologia e le specifiche previsioni legislative di sicurezza relative ai metanodotti ed agli impianti connessi; (nel caso di specie, l'inesistenza di effettiva pericolosità è dimostrata in concreto dalla circostanza che i condotti sono stati collocati al di sotto del sedime stradale, accanto a quelli dell'acqua, senza dannose conseguenze, da ben 35 anni); in presenza, dunque, di (almeno) questi profili di identità di situazioni, appare stridente con il richiamato dettato costituzionale che sia, da un lato, diversamente tutelata la possibilità concreta di soddisfare il primo, e non anche il secondo bisogno; e, dall'altro lato, che sia diversamente limitato il diritto di proprietà dei singoli, rendendolo coercibile a fini di utilità sociale soltanto nel primo, e non anche nel secondo caso.

4. — La questione è rilevante nel giudizio in corso, ed, anzi, l'esito della lite dipende, sostanzialmente, soltanto dalla soluzione della questione medesima.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante nel presente giudizio, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1033 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui il detto articolo non prevede anche l'obbligo di dare passaggio, analogo a quello dovuto alle condotte di acque, a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 14 ottobre 1997.

Il Presidente: MARGADONNA

01C1135

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651621/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 10
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51.

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 88-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 36

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paulino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	992.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite


☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni

☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde

☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 0 1 *

L. 6.000
€ 3,10